

Senato della Repubblica
Commissione programmazione economica,
bilancio

A.S. 1766

EMENDAMENTI

da articolo 26
ad articolo 50

VOLUME 2

28 marzo 2020

A. S. n. 1766

Art. 26

IL RELATORE

Al comma 1, dopo le parole: «dai lavoratori» inserire la seguente: «dipendenti».

26. 1

AS 1766

EMENDAMENTO

Art. 26

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) L'indennità di malattia è concessa ai lavoratori iscritti al Fondo Eupals, indipendentemente dal requisito di 100 contributi giornalieri al F.P.L.S. in caso di quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'art. 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6. Tale periodo non verrà conteggiato ai fini del periodo massimo di trattamento. Alla copertura degli oneri previsti dal presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4"

26.2

AS 1766
Emendamento

Articolo 26

CONZATTI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporta».

26.3

Emendamento

Articolo 26

FERRO, PICHETTO, DAMIANI, FANTETTI, SACCONI

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, i periodi di assenza dal servizio, su espressa richiesta degli interessati, sono equiparati al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. Analogo trattamento è riservato ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici certificatori di malattia, attestante una patologia cronica, o immunodepressione o esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita e condizioni tali da farle ritenere persone con necessità di isolamento o altri rischi potenziali di malattie e misure profilattiche. I periodi di assenza di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto.”

26.4

AS 1766

Emendamento

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER

Articolo 26

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione, rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, **o dalla specifica disabilità, correlata ad un'individuale incapacità cognitiva o fisica ad adottare le misure igieniche e di sicurezza imposte dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19**, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero.»

26.5

EMENDAMENTO

ART. 26

RIZZOTTI,

Proposta di emendamento

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole “in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali” con le seguenti: “in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale”;
- b) dopo le parole “il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie” aggiungere le seguenti “come sopra specificate”;
- c) dopo le parole “terapie salvavita” sopprimere le seguenti: “ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”;
- d) dopo le parole “è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto 2 marzo 2020, n. 9” , aggiungere le seguenti: “con conseguente esclusione dal computo del periodo di comportamento”.

RAZIONALE

Le modifiche si ritengono necessarie per:

- consentire anche in questo momento di poter fare affidamento su figure più facilmente reperibili rispetto agli uffici di Medicina Legale e soprattutto già in possesso di tutti i dati clinici dei propri pazienti, in un'ottica di maggior celerità e snellimento delle procedure certificative. Agli stessi soggetti (MMG, Medici del SSN, Medici Convenzionati con il SSN) si ritiene si possa espressamente fare riferimento laddove nella norma si prevede la prescrizione di un periodo di assenza in ragione delle condizioni di rischio così accertate. Si suggerisce pertanto che dopo la frase “il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie” venga aggiunto l'inciso “ come sopra specificate“;
- si chiede inoltre di voler eliminare le parole <ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992>, al fine di riconoscere il diritto all'assenza dal lavoro di cui all'art. 26, comma 2° ai soggetti in condizione di rischio per immunodepressione, esiti da patologie oncologiche ovvero dallo svolgimento di relative terapie salvavita, a prescindere dalla titolarità dell'art.3, comma 1, legge n. 104/92 ritenendo, in tale particolare momento di emergenza, che la titolarità dell'handicap lieve non debba valere da scriminante ai fine dell'accesso alla suddetta misura di maggior favore.

26.6

Emendamento

Art. 26

BINETTI, RIZZOTTI, DE POLI

Al comma 2, dopo le parole "derivante da immunodepressione" aggiungere le seguenti parole:

"e da fibrosi cistica e da altre patologie polmonari"

26.7

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 26

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“26-bis. (*Sospensione del divieto di assunzione a termine e in somministrazione*)

Al fine di tutelare l'occupazione e promuovere la ripresa produttiva del Paese per il periodo di vigenza dello stato di emergenza epidemiologica da COVID19 e comunque sino al 31 dicembre 2020, in relazione ai contratti di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, è sospesa l'applicabilità:

- a) dell'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di contratto a tempo determinato presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni;
- b) dell'articolo 32, comma 1, lettera c), del decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, con riferimento al divieto di somministrazione presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni.

26.0.1

A.S. 1766

Emendamento

Art.26

ALFIERI

Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

1. Per i lavoratori frontalieri residenti in Italia che svolgono la propria attività nei paesi confinanti o temporalmente vicini ai confini nazionali, definiti ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, modificato da: Regolamento (CE) n. 988/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009, nonché nella versione dell'Allegato II all'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, sulla libera circolazione delle persone, il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all'articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico attraverso surroga dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, laddove la stessa non fosse già prevista dalla legge, ovvero dai contratti di lavoro individuali o collettivi applicati dal Paese estero.

2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.»

26.0.2

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 27

Sostituire gli articoli 27 e 28 con il seguente:

Art. 27

(Indennità per tutti i professionisti titolari di partita iva, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago alla data del 23 febbraio 2020, se non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 1.200 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 7.400 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede, quanto a 2363,4 milioni di euro ai sensi dell'articolo 126, e quanto a 2500 milioni mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti. Per la rimanente parte si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Per questo secondo fine, entro il 30 aprile 2020, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tali da assicurare minori spese per 2536,6 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 maggio 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari all'importo di 2536,6 milioni di euro per l'anno 2020, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

BONINO

27.1

MARTELLI

All'art. 27,

sostituire il comma 1 con il seguente

1. Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e agli ordini e casse previdenziali diverse dall'INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno pari a 1000 euro per ciascun mese. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

conseguentemente

al comma 2,

sostituire "203,4" con "450"

27.2

EMENDAMENTO

Art. 27

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Sostituito
Il comma 1 ~~è sostituito da~~ *con il* seguente:

“1. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, non titolari di pensione o di rapporti di lavoro subordinato, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

27.3

A.S.1766

IANNONE

ART 27

All'art. 27, comma 1, dopo le parole "titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020"
inserire le seguenti:
"agli imprenditori familiari e loro collaboratori, ai soci di società di persone con volume d'affari
inferiore ad € 400.000,00 con meno di tre dipendenti, in quanto soggetti all'obbligo di contribuzione
INPS gestione artigiani e commercianti"

27.4

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 27

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: “*del 23 febbraio 2020*” inserire le seguenti: “, *ai lavoratori frontalieri*”.

27.5

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 27

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”* con le seguenti: *“iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ovvero alle forme esclusive e sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria, non titolari di pensione”*.

27.6

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

ARTICOLO 27

Al comma 1 dopo le parole " di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335," inserire "*nonché iscritti alle casse previdenziali diverse dall'INPS*" e di conseguenza ~~cancellare~~ "e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" sopprimere la seconda

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS nonchè delle casse di previdenza obbligatoria dei restanti lavoratori autonomi, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 500 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.703,4 milioni"

27.7

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.27

NUGNES

Al comma 1 dopo le parole “della legge 8 agosto 1995, n. 335” sono aggiunte le seguenti “nonchè iscritti alle casse previdenziali diverse dall’INPS” e sopprimere le parole “ e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie”.

Al comma 2 dopo le parole “L’indennità di cui al presente articolo è erogata dall’INPS “ aggiungere le seguenti “nonchè delle casse di previdenza obbligatoria dei re- stanti lavoratori autonomi,” e al secondo periodo dopo le parole “L’INPS” aggiungere le seguenti “ e, per quanto di competenza, le casse previdenziali dei professionisti provvedono “.

27.8

A.S. 1766

DE POLI

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

All'art. 27 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, ^{sopra} le parole "e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" ~~sono eliminate.~~

Sostituire il comma 3 con il seguente: " Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

- a) quanto a 600 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 600 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali;
- b) quanto a 203,4 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'articolo 126.

27.9

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.27

NUGNES, Fattori, De Falco

Al comma 1, dopo le parole "non titolari di pensione" ^{sopprimere} ~~eliminare~~ le seguenti " e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie".

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di inserire nelle categorie di lavoratori cui viene riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro anche i titolari di partita iva iscritti in casse previdenziali obbligatorie

27.10

Emendamento

Articolo 27

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: "e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie", con le seguenti: "nonché ai professionisti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie" e le parole: "il mese di marzo pari a 600 euro", con le seguenti: "ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "203,4 milioni", con le seguenti: "1.000 milioni".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 796,6 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

27.11

EMENDAMENTO

ART. 27

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

- 1) al primo periodo, dopo le parole: *“non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,”* sono aggiunte le seguenti parole: *“nonché ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103”;*
- 2) al secondo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: *“, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.”.*

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: *“2.bis Non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, né alla formazione del valore della produzione netta ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 anche le indennità riconosciute dalle Casse di previdenza e di assistenza autonome di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 in esecuzione delle delibere assunte per interventi assistenziali a fronte dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”.*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

27.12

Emendamento

Art. 27

BERUTTI

Al comma 1, dopo le parole: "previdenziali obbligatorie", inserire le seguenti:

"nonché ai soggetti residenti nel territorio dello stato italiano che prestano lavoro dipendente all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto" e le parole: "il mese di marzo", con le seguenti: "i mesi di marzo e aprile".

Conseguentemente:

al comma 2, sostituire le parole: "203,4 milioni", con le seguenti: "500 milioni";

all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: "2.000 milioni", con le seguenti: "1703,4 milioni"

27.13

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 27

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”* con le seguenti: *“un’indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

27.14

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 27

1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola "indennità" aggiungere "mensile";
- b) le parole "il mese di marzo" sono sostituite con "i mesi da marzo a giugno";
- c) le parole "600 euro" sono sostituite con "780 euro";

2. Al comma 2 le parole "203,4 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "1.057 milioni di euro";

3. Dopo l'articolo 27 aggiungere dal seguente:

"Art. 27-bis

(Indennità professionisti iscritti alle casse previdenziali private)

- 1. In favore dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 è riconosciuta un'indennità mensile pari a 780 euro per i mesi da marzo a giugno 2020. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
- 2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata in accordo con le associazioni delle Casse professionali nel limite di spesa complessivo di 3.120 milioni di euro per l'anno 2020.
- 3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza di cui all'articolo 44 e sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94."

Conseguentemente gli articoli 79 e 94 sono abrogati.

27. 15

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 27

RICHETTI

All'articolo 27,

Al comma 1 sostituire "per il mese di marzo pari a 600 euro" con "pari a euro 940 per i lavoratori con un reddito pari o inferiore a Euro 26.000 e pari a Euro 1.130 per i lavoratori con reddito superiore a Euro 26.000 ma inferiore a Euro 65.000".

Al comma 2 sostituire "nel limite di spesa di 203,4 milioni di euro" con "nel limite di spesa di 400 milioni di euro";

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma

Comma3 bis "le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e ai lavoratori dipendenti e autonomi di cui al comma 1 dell'articolo 44 del presente decreto-legge"

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata ad innalzare l'indennità percepita dai liberi professionisti titolari di partita IVA e dai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 ai livelli di trattamento economico dei lavoratori di cui al co. 1 art. 22 del medesimo decreto-legge e di limitarne la fruizione ai soggetti con un reddito dichiarato per il 2019 inferiore o pari a 65.000 euro. Inoltre, l'emendamento ha l'obiettivo di estendere la fruizione di tale indennità ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Conseguentemente, è stato escluso ogni riferimento ai lavoratori autonomi dall'articolo 44 e la copertura di cui al comma 1 dell'articolo 44 è stata ridotta in misura corrispondente alla copertura dell'emendamento all'articolo 27.

27.16

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 27

(Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa)

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, sostituire le parole «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;
- 2) al comma 2 sostituire le parole «203,4 milioni» con le seguenti: «339 milioni».

Illustrazione

Scopo dell'emendamento è aumentare da ~~600,00~~ a 1000,00 euro il bonus da erogare ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 27 al fine di consentire una maggiore immissione di liquidità che garantisca la possibilità di acquistare beni di prima necessità ovvero evitare il blocco totale dell'economia del Paese.

27.17

AS 1766

Emendamento

Art. 27

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, ROMANO, NOCERINO, CAMPAGNA,
ROMAGNOLI, AUDDINO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è incrementata fino al limite di 400 euro qualora il richiedente risulti locatario, non a scopo abitativo e anteriormente al 23 febbraio 2020, dei locali nei quali svolge prevalentemente la propria opera professionale.»;

b) sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo;

b) ai sensi dell'articolo 126.».

27. 18

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 27

Conzatti, Faraone, Nencini

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-bis. L'importo dell'indennità di cui al comma 1 è pari a 1.000 euro nel caso in cui per i destinatari di cui al presente articolo sia accertata la condizione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104 o che abbia un figlio con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Agli oneri di cui al presente comma, quantificati in 8.940.800 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

27.19

A.S. 1766
DE POLI

ART. 27

All'art. 27 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis: L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche agli incaricati alla vendita a domicilio

27.20

AS 1766
Emendamento

Articolo 27

CONZATTI, NENCINI

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La domanda è effettuata dal richiedente, a tale scopo utilizzando il codice PIN ordinario, mediante i canali telematici messi a disposizione per i cittadini ed i patronati sul sito internet dell'Istituto.

27.21

GIAMMANCO, PAPATHEU, SCHIFANI

Articolo 27

Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere la parola «non».

27.22

PETRENGA

ART. 27

Dopo il comma 2, inserire il seguente:
~~Aggiungere in fine il seguente comma:~~

«2-bis. Ai liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini professionali è riconosciuto un credito di imposta corrispondente alla differenza tra l'imposta lorda sul reddito da attività professionale calcolata e l'imposta lorda dell'anno precedente. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a certificare i crediti dei professionisti iscritti negli appositi capitoli di spesa ed inviare agli stessi entro 15 giorni copia dell'impegno. Le Casse di previdenza adotteranno misure necessarie a rendere compensabili i crediti di imposta.»

27.23

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 27

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I liberi professionisti titolari di partita IVA alla data di entrata in vigore del presente decreto iscritti a forme previdenziali obbligatorie possono rinunciare, previa comunicazione alle gestioni previdenziali di rispettiva appartenenza, al versamento dei contributi previdenziali previsti per l'anno 2020, con effetti conseguenti sul trattamento di quiescenza. È fatta salva la possibilità di integrare negli anni successivi il contributo non versato per l'anno 2020.»

27.24

EMENDAMENTO

ART.27

NUGNES, Fattori

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

“ ART. 27 – bis

(Indennità professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n.103, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, il cui reddito professionale per l'anno 2019 non abbia superato i 25.000,00€, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dalle Casse Previdenziali di appartenenza, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Il Ministro del Lavoro con proprio decreto stabilisce i criteri a cui le Casse previdenziali possano utilizzare parte dei rendimenti degli investimenti per adottare le misure a sostegno dei professionisti danneggiati nella loro capacità produttiva a causa del Covid-19.

4. Con riferimento alle misure straordinarie adottate ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'importo corrispondente al 50% di ogni singola prestazione erogata, con un tetto massimo di euro 300,00 per prestazione, è posto a carico del bilancio dello Stato, sotto forma di rimborso di oneri sociali nei confronti degli Enti erogatori.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 44, sopprimere le parole: “, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103”.

e, all'articolo 126, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente defanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle

seguenti: " Impieghi come carburanti per la navigazione aerea **diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità** e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-sexies. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, *Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*, sono soppressi.

10-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso."

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a fare in modo che ai liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n.103) titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, il cui reddito professionale per l'anno 2019 non abbia superato i 50.000,00€, al pari dei lavoratori dello spettacolo (art.38) e al pari dei professionisti "iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335" (art.27) ed altre categorie (art.28, 29, 30), sia riconosciuta un'indennità di € 600,00 per il mese di marzo 2020, eventualmente rinnovabili per i mesi successivi tramite apposito decreto, dato che non è assolutamente giusta questa disparità di trattamento eseguita con soldi pubblici versati anche da noi attraverso le nostre tasse ed anche, doppiamente, con le tasse versate dalle nostre Casse e non è perciò equo e dignitoso venire relegati nel "Fondo per il reddito di ultima istanza.

(27.0.1)

EMENDAMENTO

ART.27

NUGNES, Fattori

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

“ ART. 27 – bis

(Indennità professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria)

1. Ai lavoratori autonomi iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n.103, titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, il cui reddito professionale per l'anno 2019 non abbia superato i 25.000,00€, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

e, all'articolo 126, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle seguenti: " Impieghi come carburanti per la navigazione aerea **diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici**". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,

alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-sexies. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, *Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*, sono soppressi.

10-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso."

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a fare in modo che ai liberi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria (di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n.509 e 10 febbraio 1996, n.103) titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020, il cui reddito professionale per l'anno 2019 non abbia superato i 50.000,00€, al pari dei lavoratori dello spettacolo (art.38) e al pari dei professionisti "iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335" (art.27) ed altre categorie (art.28, 29, 30), sia riconosciuta un'indennità di € 600,00 per il mese di marzo 2020, eventualmente rinnovabili per i mesi successivi tramite apposito decreto, dato che non è assolutamente giusta questa disparità di trattamento eseguita con soldi pubblici versati anche da noi attraverso le nostre tasse ed anche, doppiamente, con le tasse versate dalle nostre Casse e non è perciò equo e dignitoso venire relegati nel "Fondo per il reddito di ultima istanza.

(27.0.2)

AS 1766
Emendamento

Articolo 27

CONZATTI, NENCINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Art. 27-bis
(Gratuito patrocinio)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, lo Stato provvede al pagamento in favore degli avvocati dei crediti, già liquidati, vantati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato. Il pagamento è eseguito dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi e dagli istituti di credito, che utilizza le entrate del bilancio dell'erario di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e successive modificazioni, nonché dall'Ente poste italiane, qualora richiesto dal beneficiario.
2. Il pagamento è effettuato in via ordinaria mediante accredito sul conto corrente bancario o postale, ovvero mediante altri mezzi di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, a scelta del creditore. È ammesso l'accredito sul conto corrente bancario o postale intestato a soggetto diverso dal beneficiario, in presenza di delega con firma autenticata nelle forme previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. I pagamenti avvengono entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione. Successivamente a tale termine, gli interessi moratori decorrono al tasso dell'1% su base annua.

27.0.3

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 27

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 27-bis)

(Modifiche all'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160)

1. All'articolo 1, comma 692, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), il capoverso b), è soppresso.
 - b) la lettera d) è soppressa.
2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 48,2 milioni di euro per l'anno 2020, 606,2 milioni di euro per l'anno 2021 e 380 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.».

27.0.4

A. S. n. 1766

Art. 28

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole da: «Ai lavoratori autonomi» fino a «n. 335,» con le seguenti: «Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'assicurazione generale obbligatoria, ad esclusione della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie,».

28.1

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 28

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBÌ, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“Ai lavoratori autonomi”* con le seguenti: *“Ai lavoratori autonomi e dipendenti, ai soci lavoratori di società di persone, ai commercianti ambulanti e agli agenti e rappresentanti di commercio,”*.

28.2

EMENDAMENTO

ART. 28

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1, dopo le parole: “dell’Ago”, sono aggiunte le seguenti parole: “inclusi gli agenti e rappresentanti di commercio”. Inoltre, alla fine del primo periodo, le parole “è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro” sono sostituite con le seguenti parole “è riconosciuta un’indennità mensile, sino al 30 aprile 2020, pari a 800 euro”.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "2.160 milioni", con le seguenti: "4.160 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

28.3

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

All'articolo 28, al comma 1, dopo le parole: “Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago,” **sono inserite le seguenti:** “anche in qualità di soci di società di persone o di società a responsabilità limitata,”

28.4

AS 1766

Emendamento

Art. 28

CAMPAGNA, FLORIDIA, ROMAGNOLI, GUIDOLIN, MATRISCIANO, NOCERINO,

Al comma 1, dopo le parole: «legge 8 agosto 1995, n. 335,» aggiungere le seguenti: «e agli agenti e rappresentanti di commercio tenuti al versamento previdenziale sia verso presso l'Inps, gestione commercianti, sia presso la Fondazione Enasarco,»

28.5

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 28

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”* con le seguenti: *“un’indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

28.6

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 28

1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) dopo la parola "indennità" aggiungere "mensile";
- b) le parole "il mese di marzo" sono sostituite con "i mesi da marzo a giugno";
- c) le parole "600 euro" sono sostituite con "780 euro";

2. Al comma 2 le parole "2.160 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti "11.232 milioni di euro"

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, nonché a valere sui fondi stanziati ai sensi degli articoli 79 e 94."

Conseguentemente abrogare gli articoli 79 e 94 sono abrogati.

28.7

Emendamento

Articolo 28

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: "il mese di marzo pari a 600 euro", con le seguenti: "ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "2.160 milioni", con le seguenti: "4.160 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole: "3 per cento", con le seguenti: "15 per cento".

28.8

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 28

(Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago)

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, sostituire le parole «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;
- 2) al comma 2 sostituire le parole «2.160 milioni» con le seguenti: «3.600 milioni».

Illustrazione

Scopo dell'emendamento è aumentare da 600,00 a 1000,00 euro il bonus da erogare ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 28 al fine di consentire una maggiore immissione di liquidità che garantisca la possibilità di acquistare beni di prima necessità ovvero evitare il blocco totale dell'economia del Paese.

28.9

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 28

Al comma 1, sostituire le parole: “600 euro”, con le seguenti: «780 euro».

28.10

A.S. 1766

CALANDRINI, CIRIANI

ART. 28

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale (*Agenti e Rappresentanti di Commercio e in attività finanziaria*).»

28.11

AS 1766
DE POLI

EMENDAMENTO

ART. 28

All'art. 28 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1 bis: l'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche agli agenti di commercio

28.12

A.S. 1766

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

ART. 28

Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche ai titolari di rapporti di lavoro domestico.»

28.13

EMENDAMENTO

Articolo 28

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

“Articolo 28-bis

1. Al fine di tutelare i lavoratori residenti nel territorio dello Stato italiano che prestano servizio all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in considerazione dell'emergenza epidemologica da COVID-19, per il mese di marzo, il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, è fissato in 8.100 euro.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.”

28.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI.

Articolo 28

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Articolo 28-bis*(Indennità per professionisti e lavoratori autonomi con fatturato pari a zero)*

1. Per i liberi professionisti di cui all'articolo 27 e per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 28, il cui fatturato per il mese di marzo 2020 è pari a zero, l'indennità di cui agli articoli 27 e 28 è determinata nella misura dell'80 per cento di 1/12 del reddito da lavoro autonomo risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata, e non può comunque essere inferiore a euro 600 né superare gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015.
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati nel limite di spesa complessivo pari ad euro 1.500 milioni per l'anno 2020, si provvede a valere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

28.0.2

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 28

Dopo l'articolo 28 è aggiunto il seguente:

28-bis

(Indennità lavoratori domestici)

1 Ai lavoratori domestici assunti alla data del 23 febbraio 2020, con contratto di lavoro che sia cessato nei successivi mesi di marzo e di aprile per licenziamento da parte del datore di lavoro, è riconosciuta un'indennità pari a un dodicesimo dell'importo annuo del contratto cessato e comunque non superiore a 1.000 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

2 L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda e fino a concorrenza del limite previsto di 750 milioni di euro. L'INPS verifica la sussistenza dei relativi presupposti, provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In caso di scostamento tra le domande e le disponibilità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, adotta gli opportuni provvedimenti.

3. In caso di riassunzione del lavoratore da parte dello stesso datore di lavoro, è riconosciuta al lavoratore la contribuzione previdenziale e assistenziale figurativa relativa all'indennità di cui al presente articolo.

4. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari ad euro 750 milioni per l'anno 2020 per quanto previsto dal comma 2 e di 250 milioni per quanto previsto dal comma 3, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta "quota 100") è fissata al primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

BONINO

28.0.3

AS 1766

EMENDAMENTO

LAFORGIA, DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 29

Sostituire l'articolo 29 con il seguente:

Articolo 29

(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali e delle attività collegate al ciclo turistico)

1. Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali e delle attività collegate al ciclo turistico anche se non rientranti nel contratto collettivo nazionale del turismo e delle cure termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.

2. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.896,2"

29.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 29

ACCOTO

Al comma 1, dopo le parole: “e la data di entrata in vigore della presente disposizione,” aggiungere le seguenti: “ovvero ai lavoratori titolari di contratto intermittente dei medesimi settori e i lavoratori titolari di contratto di lavoro a tempo determinato nell’indotto del settore turistico,”.

29.2

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 29

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”* con le seguenti: *“un’indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

29.3

Emendamento

Articolo 29

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: "il mese di marzo pari a 600 euro", con le seguenti: "ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "103,8 milioni", con le seguenti: "800 milioni".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 696,2 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

29.4

AS 1766
DE POLI

Art. 29 (Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

All' art. 29 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti "1.000 euro".

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "e quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2020 mediante riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014.

29.5

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 29

(Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali)

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, sostituire le parole «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;
- 2) al comma 2 sostituire le parole «103,8 milioni» con le seguenti: «173 milioni».

Illustrazione

Scopo dell'emendamento è aumentare da 600,00 a 1000,00 euro il bonus da erogare ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 29 al fine di consentire una maggiore immissione di liquidità che garantisca la possibilità di acquistare beni di prima necessità ovvero evitare il blocco totale dell'economia del Paese.

29.6

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 29

All'articolo 29 apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «La medesima indennità è riconosciuta altresì ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno esaurito la fruizione dell'indennità mensile di disoccupazione, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, agli stessi riconosciuta.»;
- b) al comma 2, le parole «103,8 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «223,8 milioni di euro»;
- c) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole «, e, per la parte eccedente, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185».

29.7

Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

“Articolo 29bis (Misure per favorire la ripresa del settore termale)

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, si dispone quanto segue:

a) al fine di assicurare nell'immediato liquidità alle aziende termali, le aziende sanitarie locali sono autorizzate ad erogare entro il 30 aprile 2020 un'anticipazione pari al cinquanta per cento del fatturato sviluppato nell'anno 2019 per cure termali rese in regime di accreditamento. L'importo così erogato sarà recuperato dall'azienda sanitaria locale nei tre/cinque esercizi successivi.

b) fermo restando l'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del fondo sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe di cui all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, numero 311, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ambito dello stesso fondo è riservata una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Le tariffe così definite resteranno in vigore fino a che non saranno sostituite da un nuovo accordo stipulato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323.

c) ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nel rispetto di quanto definito dai Livelli Essenziali di Assistenza, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale sono garantiti i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria, cardiorespiratoria e delle funzioni auditive già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste;

d) ai fini dell'attuazione di quanto previsto alla precedente lettera b) ed all'articolo 15, comma 13, lettera c-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, le regioni riservano apposite risorse nell'ambito dei propri bilanci per la stipulazione dei relativi accordi tra strutture sanitarie pubbliche e aziende termali, i cui contenuti minimi sono definiti con l'accordo nazionale di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323. A tale fine è istituito il Fondo per la sperimentazione di nuovi modelli di assistenza, con una dotazione annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022;

e) l'articolo 6, comma 1, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: ‘Il Ministro della salute, il Ministro dell'università e della ricerca e le regioni promuovono il coinvolgimento e la collaborazione della Fondazione per la ricerca scientifica termale e delle aziende termali per la realizzazione di programmi di ricerca scientifica, di rilevazione statistico-epidemiologica e di educazione sanitaria, mirati anche ad obiettivi di interesse sanitario generale, ferme restando le competenze del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.’;

f) l'articolo 8, comma 2, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, è sostituito dal seguente: ‘Salvo quanto previsto al comma 3, il rapporto di lavoro o di convenzione con il Servizio sanitario nazionale del medico prescrittore che, nell'ambito di tale Servizio, non svolga funzioni di vigilanza o controllo diretti sulle aziende termali non è incompatibile con l'attività prestata dallo stesso presso aziende termali senza vincolo di subordinazione.’;

g) nelle more dell'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza ai protocolli individuati dall'INPS e ai sensi dell'articolo 1, comma 301, della legge 28 dicembre 2015, numero 208, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, come modificato

dall'articolo 1, comma 302, della citata legge 28 dicembre 2015, numero 208, le parole '1° gennaio 2019' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 2022'.

h) al fine di prevenire nei soggetti maggiormente a rischio l'insorgenza delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle delle vie respiratorie, all'art. 20 comma 2 dello stesso decreto, dopo le parole 'fatta eccezione per' sono aggiunte le seguenti: 'i cittadini italiani di età superiore a sessantacinque anni e'.

Ai cittadini ultrasessantacinquenni che beneficiano del secondo ciclo di cura ai sensi della disposizione di cui al periodo precedente non si applicano le norme in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali di cui all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537.

i) all'art. 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, numero 537, dopo le parole '70 milioni.' sono aggiunte le seguenti: 'i cittadini di età inferiore ai 14 anni sono esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria per cure termali.'

j) i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, esercenti l'attività economica compresa nel codice ATECO 96.04.20, con decorrenza 01/01/2020 beneficiano di un credito di imposta pari all'ammontare dell'IVA sugli acquisti non portata in detrazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633, come risultante dalla dichiarazione IVA relativa all'esercizio precedente. Il credito di imposta deve essere utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente comma non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA annuale.

Conseguentemente: Alla copertura dei maggiori oneri derivante dalla presente disposizione, valutati in 35 milioni di euro a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio 2020-2022 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020 allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

(29.0.1)

2/2

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 29

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 29-bis.

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 126 .>>

29.0.2

AS 1766

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 29

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 29-bis

(Incentivi per la riassunzione dei lavoratori del settore turismo)

1. Al fine di promuovere la ripresa delle attività del settore turismo e la ricostituzione delle relative posizioni lavorative, alle imprese turistico ricettive è riconosciuta, sino al 30 settembre 2021, una riduzione del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 600 euro mensili per ciascun lavoratore assunto dopo il 23 febbraio 2020, anche a tempo determinato. La riduzione non è dovuta per i periodi in cui il lavoratore è ammesso alle prestazioni di integrazione salariale.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 234 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

29.0.3

AS 1776

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

ARTICOLO 29

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 29-bis

(Proroga prestazione NASpI)

1. Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è prorogata la prestazione di NASpI fino alla data di nuova assunzione e comunque non oltre tre mesi dalla originaria scadenza.»

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 465 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse a interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, come incrementato dall'articolo 126, comma 4, del presente decreto.

29.0.4

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 30

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”* con le seguenti: *“un’indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

30.1

Emendamento

Articolo 30

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: "il mese di marzo pari a 600 euro", con le seguenti: "ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro".

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: "396 milioni", con le seguenti: "1.000 milioni".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 604 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

30.2

MARTELLI

All'art.30,

al comma 1,

sostituire le parole " *il mese di marzo pari a 600 euro*" con le parole " *i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno pari a 1000 euro per ciascun mese*".

conseguentemente, al comma 2

sostituire "396" con "500"

30.3

AS 1766
DE POLI

Art. 30 (Indennità lavoratori del settore agricolo)
All' art. 30 apportare le seguenti modifiche:

al comma 1, le parole "600 euro" sono sostituite dalle seguenti "1.000 euro".

Al comma 3 aggiungere infine le seguenti parole: "e quanto a 270 milioni di euro per l'anno 2020, a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 agosto 2020 sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica tale da assicurare minori spese per 270 milioni di euro per l'anno 2020. Qualora le predette misure di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica non siano adottate o siano adattate per importi inferiori a quelli ivi previsti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 30 settembre 2020, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi sopra indicati per l'anno 2020, ferma restando la necessità di tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".

30.4

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 30

(Indennità lavoratori del settore agricolo)

PARAGONE

Apportare le seguenti modifiche:

- 1) al comma 1, sostituire le parole «600 euro» con le seguenti: «1000 euro»;
- 2) al comma 2 sostituire le parole «396 milioni» con le seguenti: «660 milioni».

Illustrazione

Scopo dell'emendamento è aumentare da 600,00 a 1000,00 euro il bonus da erogare ai lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'art. 30 al fine di consentire una maggiore immissione di liquidità che garantisca la possibilità di acquistare beni di prima necessità ovvero evitare il blocco totale dell'economia del Paese.

30.5

S 1766

Emendamento

Articolo 30

DE BONIS

Le parole: "pari a 600 euro" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 1000 euro"-

Conseguentemente, ai maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

30.6

Emendamento

Art. 30

BATTISTONI

Dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

*Art. 30-bis
(Prestazioni agricole di Lavoro accessorio)*

1. Per prestazioni agricole di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
2. Le prestazioni agricole di lavoro accessorio possono essere altresì rese da percettori di prestazioni integrative del salario, cassa integrazione di qualunque genere o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
3. Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
4. È vietato il ricorso a prestazioni agricole di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

30.0.1

Emendamento

Articolo 30

CANGINI, PICHETTO, FLORIS, SICLARI, TOFFANIN, GALLONE

dopo l'articolo 30 aggiungere il seguente:

<<30-bis (Contributo per il lavoro di cura al Caregiver Familiare)

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, nelle more della definizione di una più organica disciplina del caregiver familiare, al fine di sostenere e riconoscere il ruolo ed il lavoro di cura e di assistenza svolto dal caregiver familiare, è riconosciuto, ad un solo caregiver familiare per nucleo familiare, purché convivente alla data del 23 febbraio 2020 con la persona assistita che si trovi in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, come individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, un contributo pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020.

2. il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e all'incremento valore del patrimonio mobiliare ai fini dell'individuazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. il contributo di cui al comma 1 è erogato dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo delle somme accantonate a legislazione vigente, per gli anni 2018, 2019, 2020 sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 254 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero all'autorità politica da questi delegata alla gestione del Fondo, e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Conseguentemente, all'articolo 31, comma 1, i numeri "27, 28, 29, 30" sono sostituiti dai numeri "27, 28, 29, 30, 30-bis.>>

30.0.2

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI

ART. 30

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Modifiche alla legge 2 agosto 1990, n. 233.)

1. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il "Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali", dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».

2. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).»

30.0.3

AS 1766

EMENDAMENTO

LAFORGIA, ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 31

All'articolo 31, comma 1, le parole: "e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n.26." **sono sostituite dalle seguenti:** "ma sono comunque riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza ai sensi decreto legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n.26, entro un limite massimo di 1.000 euro mensili"

31.1

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 31

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 31-*bis*

(Disposizioni in materia di lavoro occasione e a tempo determinato)

1. Al fine di favorire l'occupazione ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, sino al 31 dicembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza epidemiologica:

- a) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 14, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in materia di divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale, nonché le disposizioni di cui all'articolo 54-*bis*, comma 17, lettera e), del medesimo decreto-legge, in materia di durata massima giornaliera della prestazione lavorativa;
- b) ai contratti di lavoro a tempo determinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1 e 1-*bis*, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- c) non hanno efficacia le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di incremento di 0,5 punti percentuali del contributo addizionale in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.”.

31.0.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.33

NUGNES

Al comma 1. le parole " dal 1° gennaio 2020" sono sostituite con le parole "dal 15 dicembre 2019" e le parole "centoventotto giorni" sono sostituite con le parole "centoquarantatre giorni,".

Motivazioni

Art. 33 - Il fine è quello di permettere alle/ai tante/i lavoratrici/tori con contratto a tempo determinato scaduto o licenziati al 15 dicembre 2019 di poter accedere alla domanda NASPI o DIS-COLL. Va infatti tenuto presente che spesso i lavoratori hanno la scadenza del contratto a termine o sono licenziati negli ultimi giorni dell'anno per poi essere riassunti qualche mese dopo o definitivamente licenziati. L' emergenza del coronavirus, e la conseguente sospensione di molte attività (es. bar, ristoranti, call center ecc. tutti caratterizzati da lavoro precario, soprattutto giovanile) sta determinando un ulteriore ^{SEP}precarizzazione di questo tipo di lavoratrici/tori, con attività che in molti settori potrebbero chiudere e rende quindi auspicabile avere una scadenza più lunga per presentare la domanda di sostegno al reddito. Il termine diventa, infatti, di centoquarantatre giorni aggiungendo 15 a 128.

33.1

AS 1766
EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 33

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario di cui agli articoli 6, comma 2, e 15, comma 9, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è fatta salva la decorrenza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.»

33.2

AS 1776

EMENDAMENTO

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 33

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le domande di NASpI e DIS-COLL presentate entro i termini di cui al precedente comma, è fatta salva la decorrenza della prestazione dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro.»

33.3

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.33

Al comma 2, le parole: "dal sessantottesimo giorno" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ottavo giorno".

33.4

Atto Senato 1766

Emendamento
Articolo 34

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 34-*bis*

(Accesso ai servizi online del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali)

1. Al fine di agevolare la fruizione dei servizi online attivati presso il portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso ai medesimi servizi è reso possibile anche attraverso modalità alternative al Sistema Pubblico di Identità Digitale, di cui all'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale, adottato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sino al 30 settembre 2020 e comunque per tutta la durata dell'emergenza. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali procede contestualmente all'adeguamento del portale istituzionale.”.

34.0.1

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 34

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 34-bis)

(Modifiche all'articolo 1, commi da 634 a 658, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

- 1. All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 634 a 658 sono soppressi.*
- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 141 milioni per l'anno 2020, 521 milioni per l'anno 2021, 462 milioni per l'anno 2022 e 305,8 milioni a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».*

34.0.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 34

Dopo l'articolo inserire il seguente:

Articolo 34-bis)

(Modifiche all'articolo 1, commi da 661 a 676, della legge del 27 dicembre 2019, n. 160)

1. *All'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 661 a 676 sono soppressi.*
2. *Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 59 milioni di euro per il 2020, 351 milioni di euro per il 2021, 351 milioni di euro per il 2022 e 275,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziato dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160.».*

34.0.3

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 34

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Articolo 34 – bis

“Al comma 28, dell'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati gli ultimi due periodi: dalle parole “Il contributo addizionale” alle parole “ lavoro domestico”.

Conseguentemente il comma 29 è abrogato.

34.0.6

A.S. 1766

Emendamento

Art. 35

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'articolo 35, comma 3, dopo le parole "anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto." è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a svolgere le attività correlate ai fondi 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali."

Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

“3-bis. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.

3-ter. Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 sono sospesi fino alla data del 15 dicembre 2020 i termini per i versamenti IRAP a saldo del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il versamento è operato in unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2020. Per il periodo d'imposta in corso all'8 marzo 2020, le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3 non sono soggette a imposta regionale sulle attività produttive per le attività di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3-quater. Limitatamente all'anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all'emergenza Covid-2019, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall'Agenzia delle Entrate al Ministero dell'Economia, nel mese di aprile 2020.

3-quinquies. In conseguenza dell'emergenza Covid-19, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell'articolo 2, commi 7, 8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

3-sexsties. Per il solo anno 2020, il termine di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.

35.1 %

3 septies. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche agli enti disciplinati dai capi II e III, titolo II, del libro I del codice civile, nonché agli enti di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.".

(35.1)

AS 1766

Emendamento

Art. 35

De Petris Errani Grasso Laforgia

All' art. 35, comma 3, dopo le parole "anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto" è aggiunto il seguente periodo: "Le medesime organizzazioni e associazioni sono autorizzate a rendicontare le attività finanziate con i fondi dell'Istituto del 5X1000 per l'anno 2017 entro la data di cui ai commi 1 e 2. Sono altresì prorogati alla data del 31 ottobre 2020 i termini di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali e la cui scadenza ordinaria sia stabilita tra l'8 marzo 2020 ed il 30 ottobre 2020."

Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

3-bis Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi, dalla data del 10 marzo 2020 e fino a quella del 31 ottobre 2020, i termini per il pagamento delle utenze di energia elettrica, gas, acqua. Il versamento dei predetti canoni è effettuato, senza applicazione di sanzioni, con maturazione dei soli interessi al tasso legale corrente, in un'unica soluzione, alla data del 31 ottobre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di ottobre 2020.

3-ter Per le organizzazioni e le associazioni individuate nel comma 3, sono sospesi fino alla data del 15 dicembre 2020 i termini per i versamenti IRAP a saldo del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il versamento è operato in unica soluzione entro il giorno 31 dicembre 2020. Per il periodo di imposta in corso alla data dell'8 marzo 2020, le organizzazioni ed associazioni individuate nel comma 3 non sono soggette ad imposta regionale sulle attività produttive per le attività di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.950 milioni"

35.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 35

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli enti del terzo settore, alle organizzazioni di volontariato e agli altri enti di carattere privato costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in ambito sanitario e sociosanitario è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute, in via straordinaria, per la sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri analoghi dispositivi utilizzati nell'ambito dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per l'accesso alla linea di rimborso delle spese di cui al comma *3-bis*.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

35.3

EMENDAMENTO**Art. 35**

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

“3-bis. Limitatamente all’anno 2020, al fine di far fronte alle difficoltà legate all’emergenza Covid-2019, la quota di spettanza del 5 per mille 2018 sarà erogata a tutti i soggetti beneficiari, come indicati dall’Agenzia delle Entrate al Ministero dell’Economia, nel mese di aprile 2020.

3-ter. In conseguenza dell’emergenza Covid-19, in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, nella ripartizione delle risorse del 5 per mille 2019 non si tiene conto delle dichiarazioni dei redditi integrative presentate ai sensi dell’articolo 2, commi 7,8 e 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.”

3-quater. Per il solo anno 2020, il termine di cui all’art. 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l’utilizzo delle somme percepite, è fissato in 18 mesi dalla data di ricezione delle somme.”

35.4

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 35

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell'articolo 5 del D.Lgs n. 117 03/07/2017, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.».

Conseguentemente,

- a) all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: «dei processi produttivi delle imprese» aggiungere le seguenti parole: «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis»;
- b) all'articolo 49, comma 1, lettere c), k) ed l) e comma 4, dopo la parola «impresa», ovunque presente, aggiungere le seguenti parole: «e degli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis» e al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'esclusione del precedente capoverso non si applica agli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis in ragione dell'assenza di lucro che le caratterizza»;
- c) all'articolo 56, comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, nonchè gli Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 35, comma 3-bis»

35.5

Emendamento

Art. 35

MODENA, GASPARRI, RIZZOTTI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del comma 1, dell'articolo 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.»

Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, dopo le parole: "dei processi produttivi delle imprese", aggiungere le seguenti: "e degli Enti del Terzo Settore".

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: "2.000 milioni", con le seguenti: "1.800 milioni".

35.6

EMENDAMENTO
ART. 35
RIZZOTTI,

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. “Agli Enti del Terzo Settore, comprese le Cooperative Sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, che svolgono attività in modalità residenziale comprese tra quelle indicate alle lettere a), b) e c) del 1° comma dell’articolo 5 del D.Lgs n. 117 03/07/2017, si applica, sino al 1° giugno 2020, il beneficio della riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico datoriale per tutti i lavoratori dipendenti.”

Conseguentemente

All’articolo 43, al comma 1 dopo le parole “dei processi produttivi delle imprese”, aggiungere le seguenti: “ e degli Enti del Terzo Settore”

Motivazione

Le organizzazioni del Terzo Settore indicate nella proposta sono comprese tra le attività che in forza dei diversi DPCM emanati per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno proseguito ininterrottamente il proprio lavoro.

Data la natura residenziale di queste strutture nonché la tipologia di utenza assistita classificabile ad elevata vulnerabilità (disagio psichico, tossicodipendenza spesso correlata ad altre patologie infettive e debilitanti), il rischio di contagio sia tra gli operatori che gli stessi ospiti appare molto elevato e sottopone ad un alto tasso di stress la tenuta organizzativa complessiva delle stesse.

Oltre a ciò, dette organizzazioni si trovano a fronteggiare una crisi enorme sotto il profilo economico e sociale, senza poter fruire della maggior parte dei benefici previsti dal Decreto.

Tutte le attività di raccolta fondi che permettevano a queste organizzazioni di mantenersi in vita sono state bruscamente interrotte a causa delle impellenti necessità di dirottare tutti gli interventi economici, effettuati dagli Enti caritatevoli erogatori, verso le impellenti necessità sanitarie focalizzate sull’epidemia da COVID-19.

In ragione della loro utilità sociale, nonché dell’assenza di lucro e quindi di margine economico positivo necessario per assorbire le ingenti perdite d’esercizio che si

35.7

Y

✓

determineranno, si rende necessaria una misura specifica che possa contribuire ad evitare il rischio di chiusura di tantissimi servizi di interesse generale.

(35.7)

EMENDAMENTO

Articolo 35

PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-bis. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.LGS 117/17, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ad associazioni, riconosciute o non riconosciute, fondazioni e altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale."

35.8

A.S. 1766

Emendamento

Art.35

ALFIERI, GIACOBBE

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"3-bis. All'articolo 26, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "almeno biennale" sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale"."

35.9

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 35

NUGNES

Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

Art. 35 bis

(Disposizioni in materia di cooperazione allo sviluppo)

Con riferimento alla legge 11 agosto 2014, n. 125 il Comitato congiunto di cui all'articolo 21 autorizza, per l'anno 2020, l'Agenzia di cui all'articolo 17, anche in deroga allo statuto di cui al comma 13 dello stesso articolo, ad adeguare le norme amministrative e procedurali relative ai progetti di sviluppo e di emergenza umanitaria realizzati nei paesi colpiti dalla pandemia dai soggetti di cui all'articolo 23, al fine di garantire la protezione, la sicurezza e la copertura salariale del personale come stabilito dalle intese sindacali, la realizzazione di attività necessarie al contenimento della diffusione del virus e la proroga anche onerosa dei progetti. All'articolo 26, comma 3, le parole "almeno biennale" sono sostituite dalle seguenti: "almeno triennale".

MOTIVAZIONE

Questo emendamento permetterà all' AICS di poter adeguare, nella situazione straordinaria di emergenza COVID 19, le norme amministrative e procedurali relative ai progetti promossi dalle OSC, nei paesi esteri come quelli di ECG – Educazione alla cittadinanza globale, di emergenza o affidati alle OSC italiane, garantendo così non solo la loro esecuzione o riconversione ma anche le tutele e necessarie garanzie di sicurezza per il personale espatriato italiano.

35.0.1

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.35

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

"Art.35-bis.

(Modifiche agli articoli 67, 148 e 149 del TUIR e altri interventi a favore delle bande musicali legalmente costituite)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, alla lettera *m*), dopo le parole. «compensi erogati ai direttori artistici» sono aggiunte le seguenti: «ai formatori e»;

b) all'articolo 148, al comma 3, dopo le parole: «sportive dilettantistiche» sono aggiunte le seguenti: «e per le bande musicali»;

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle bande musicali».

2. Alle bande musicali si applica il regime tributario previsto per le associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni.

3. All'articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al comma 3-*bis*, dopo le parole: «Comitato olimpico nazionale italiano» sono aggiunte le seguenti: «nonché alle bande musicali legalmente costituite». "

35.0.2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART 35

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 35-bis

Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti connesse alla situazione di emergenza di rilievo nazionale, decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2022, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il datore di lavoro deve consentire l'effettiva partecipazione dei volontari iscritti nei rispettivi elenchi territoriali alle attività di soccorso ed assistenza nell'emergenza Covid-19 della protezione, anche per periodi temporali superiori a quelli previsti dal comma 2 del medesimo articolo 39, fino al perdurare dell'emergenza."

35.0.3

Emendamento

Articolo 35

BERUTTI, QUAGLIARIELLO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 35-bis (Modifiche alla legge 23 dicembre 2005, n.266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006)

1. All'articolo 1, comma 337, della legge del 23 dicembre 2005, n.266 le parole "una quota pari al 5 per mille" sono sostituite con le seguenti: "una quota pari al 7 per mille".
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 350 milioni a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

35.0.4

EMENDAMENTO

ART. 36

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo il comma 1 ~~è~~ aggiunto il seguente: “2. *Gli intermediari abilitati ai sensi dell’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono autorizzati a inoltrare per conto dei beneficiari assistiti la domanda telematica all’INPS, secondo le istruzioni fornite da quest’ultimo, delle indennità di cui agli articoli 27 e 28.*”.

— X aggiunta

36.1

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 37

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4.1. La riduzione del versamento prevista dal comma 2 si applica anche nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 145. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma, nei limiti delle risorse disponibili."

37.1

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 38

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a. Sostituire i comma 1, 2 e 3 con i seguenti:

“1. Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri complessivi versati nel 2019 e 2018 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito medio annuo non superiore a 35.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente diverso dal contratto intermittente senza obbligo di rispondere alla chiamata alla data di entrata in vigore della presente disposizione

3. L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 194,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.”.

b- Al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: “, comma 4.”

38.1

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 38

MANCA, STEFANO, FERRARI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) *al comma 1, sostituire le parole <<nell'anno 2019>> con le seguenti << dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto legge>>*
- b) *al comma 2, sostituire le parole <<alla data di entrata in vigore della presente disposizione>> con le seguenti << alla data di entrata in vigore del presente decreto legge>>*

38.2

AS 1766
Emendamento
Art. 38

VERDUCCI

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire le parole <<nell'anno 2019>> con le seguenti << dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto legge>>
- b) al comma 2, sostituire le parole <<alla data di entrata in vigore della presente disposizione>> con le seguenti << alla data di entrata in vigore del presente decreto legge>>

38.3

AS 1766
EMENDAMENTO

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

ART. 38

✓^x

Sono ~~apportate~~ le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole: << non titolari di pensione,>>, aggiungere le seguenti: << ai lavoratori atipici e ai lavoratori autonomi dei settori musicale e dello spettacolo dal vivo, senza ulteriori oneri a carico dello Stato, >>;
- b) al comma 2, sostituire le parole: << alla data di entrata in vigore della presente disposizione>>, con le seguenti parole: <<a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione>>

✓ All'articolo, apportare

38.4

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 38

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire le parole: *“un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro”* con le seguenti: *“un’indennità pari a 1.500 euro mensili sino alla conclusione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19”*.

38.5

Emendamento

Articolo 38

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 1 sostituire le parole: "il mese di marzo pari a 600 euro", con le seguenti: "ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno pari a 1.000 euro".

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: "48,6 milioni", con le seguenti: "230 milioni".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 181,4 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con appositi provvedimenti normativi si provvede a rideterminare i limiti di spesa, gli importi dei trattamenti ed i requisiti di accesso alla misura del reddito di cittadinanza, al fine garantire il limite di spesa come modificato dal presente comma.

38.6

A.S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 38

RUSSO, FLORIDIA, GRANATO, MONTEVECCHI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Non hanno diritto all'indennità di cui al comma 1 i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono titolari di rapporto di lavoro dipendente da cui derivi un reddito annuo superiore a 5.000 euro».

38.7

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 38

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“38-bis

(Naspi per lavoratori intermittenti dello spettacolo, ristorazione e appalti)

1. Nel corso dell'intero periodo di sospensione delle attività conseguenti all'emergenza Covid-19 e per tre mesi successivi alla fine dell'emergenza, a partire dalla del 23 febbraio, ai lavoratori intermittenti dello spettacolo assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato in corso alla data di entrata in vigore del DL 18, a cui non spetti l'indennità di chiamata, è riconosciuta l'indennità NaSPI al mese di cui all'articolo 1 de decreto legislativo 4 marzo 2015, nel limite non inferiore di 600 euro mensili.
2. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4.

38.0.1

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art.38

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

"Articolo 38-bis.

(Ricorso straordinario alla disciplina del lavoro occasionale)

1. La disciplina delle prestazioni occasionali di cui all'art. 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017, n. 96, può essere applicata su tutto il territorio nazionale, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga ai limiti e ai divieti previsti ai commi 1, 5, 14 e 20 del medesimo art. 54-bis."

38.0.2

A.S. 1766

Emendamento

Art. 38

GARAVINI, CONZATTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“38-bis. (*Disposizioni a tutela dei tirocinanti*)

1. Ferme restando le disposizioni derivanti degli accordi per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento conclusi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 34 della legge 28 giugno 2012, n. 92, i periodi di interruzione o sospensione degli tirocini formativi e di orientamento disposti per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid19 non concorrono al completamento degli stessi.
2. Tutte le disposizioni in materia di sostegno al lavoro di cui alla presente legge si intendono estese anche alla disciplina dei suddetti tirocini formativi e di orientamento.”

38.0.3

AS N. 1766
EMENDAMENTO
Art.38

NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:
~~Aggiungere dopo articolo 38-~~ — x

Articolo 38 bis

Misure a favore dei liberi professionisti

1. Il Ministro del Lavoro con proprio decreto stabilisce i criteri a cui le Casse previdenziali possano utilizzare parte dei rendimenti degli investimenti per adottare ulteriori misure a sostegno dei professionisti danneggiati nella loro capacità produttiva a causa del Covid-19, con il fine di adottare misure di intervento assistenziale in deroga ai limiti normativi e statutari vigenti, rispettando comunque il vincolo della riserva legale prevista per le pensioni.

38.0.4

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 39

MANCA, STEFANO, FERRARI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sostituire le parole "Fino alla data del 30 aprile 2020" con le seguenti: "Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019";*

b) *dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche ai lavoratori immunodepressi e ai familiari conviventi di persone immunodepresse".*

39.1

A.S. 1766

MARTELLI

All'art.39,

al comma 1,

sostituire le parole "*30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti*" con le parole "*31 luglio 2020, i lavoratori dipendenti pubblici e privati*"

conseguentemente,

sopprimere il comma 2

39.2

Atto Senato 1766

Emendamento

Articolo 39

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, dopo le parole: *“i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104”* inserire le seguenti: *“o che svolgano la funzione di caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,”*;
- al comma 2, dopo le parole: *“Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa”* inserire le seguenti: *“o che svolgono la funzione di caregiver familiare, di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205,”*.

39.3

AS 1766
EMENDAMENTO
Articolo 39

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. I veicoli al servizio di persone con disabilità munite del contrassegno di cui all'articolo 381, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 non sono tenuti alla corresponsione di alcuna somma nel caso di occupazione di spazi in aree di sosta o di parcheggio".».

39.4

EMENDAMENTO

ART. 39

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-bis (Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali)

1. Entro i limiti e con le modalità di cui al presente articolo è ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali, intendendosi per tali le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

2. I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

3. Sono computati in misura pari al 75 per cento del loro importo, ai fini del comma 1, lettera b), i compensi per prestazioni di lavoro occasionali rese dai soggetti percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di cittadinanza, o di altre prestazioni di sostegno del reddito. In tali casi l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle

prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro occasionali. »

39.0.1

EMENDAMENTO

ART. 39

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

1. Il Capo I del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, è abrogato.»

39.0.2

Emendamento

Art. 40

TOFFANIN, GALLONE, FLORIS

Sopprimere l'articolo.

40.1

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 40

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 40 (Nuove disposizioni in materia di misure di condizionalità)

1. Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, i fruitori del reddito di cittadinanza di cui al decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, e i percettori di NASPI e di DISCOLL dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nell'ambito degli obblighi e delle misure di condizionalità previste dai benefici summenzionati, sono adibiti alle opere di sanificazione o ad altro impiego di utilità sociale nell'ambito dello stato di emergenza dovuto alla diffusione del coronavirus, per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei sussidi indicati nel presente comma. Le categorie indicate dal presente comma sono messe a disposizione dei comuni di residenza che hanno facoltà anche di inviarli presso operatori pubblici o privati incaricati di tali operazioni.

2. I beneficiari di integrazioni salariali dagli articoli 8 e 24-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 prima del 23.02.2020 sono messi nelle disponibilità del Commissario per l'emergenza per il periodo coincidente tra la durata della summenzionata emergenza e la fruizione dei trattamenti indicati nel presente comma, e impiegati nella produzione di Dispositivi di Protezione Individuale o in operazioni di Protezione Civile nell'ambito della provincia di residenza.»

40.2

Emendamento

Art. 40

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. 40

1. Considerata la situazione di emergenza sull'intero territorio nazionale a seguito della diffusione del Covid-19, al fine di garantire la continuità lavorativa per lo svolgimento di attività indifferibili nei settori produttivi che versano in stato di emergenza occupazionale, i percettori del reddito di cittadinanza possono essere impegnati a supporto delle stesse.”

40.3

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 40

PARENTE, CONZATTI, COMINCINI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

“1-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica agli obblighi e alle misure di condizionalità legate alla formazione professionale e all’orientamento al lavoro che possono essere svolti in modalità e-learning e in generale a tutti gli obblighi e le misure di condizionalità che possono essere svolti in modalità online e per le offerte di lavoro congrue nell’ambito del comune di appartenenza. Al fine di attuare il presente comma, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è autorizzato all’emanazione di uno o più decreti ministeriali, entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge”.

40.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.40

NUGNES

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. La carta RdC di cui all'articolo 5, comma 6, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è abilitata ai pagamenti online"

40.5

A. S. n. 1766

Art. 40

IL RELATORE

Alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «per l'attribuzione di NASpI e DIS-COLL).

40.6

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI.

Articolo 40

Dopo l'articolo ~~40~~, inserire il seguente:

/x

Articolo 40-bis

(Disposizioni finalizzate a facilitare le attività necessarie alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 mediante l'impiego di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 40, in relazione alle attività straordinarie connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che si renderanno necessarie sul territorio nazionale, quali, a titolo esemplificativo, attività di sostegno alle categorie fragili, ovvero operazioni di bonifica, sanificazione e igienizzazione degli ambienti e spazi pubblici, nonché dei pubblici uffici e degli spazi di fruizione dei servizi pubblici da parte dei cittadini, i comuni, in collaborazione con ANPAL, sono autorizzati a procedere all'assunzione di percettori di Reddito di cittadinanza non ancora occupati, da impiegare in Progetti Utili alla Collettività (PUC) volti all'espletamento di tali attività.
2. Al fine di assicurare l'inclusione delle attività straordinarie di cui al comma 1 nei *Progetti Utili alla Collettività (PUC)*, il Ministero della Lavoro e delle politiche sociali emana, entro 10 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, precise direttive in ordine alle tipologie di prestazioni e attività di pubblica utilità e linee guida in ordine alla tutela della salute e sicurezza degli operatori da impiegare, nonché alle modalità corrette di svolgimento delle operazioni.
3. ANPAL assicura che i percettori di Reddito di cittadinanza effettivamente impiegati nei progetti di cui al comma 1 siano a conoscenza delle linee guida e direttive ministeriali di cui al comma precedente.

Conseguentemente,

all'articolo 40, comma 1, anteporre all'inizio del periodo le seguenti parole:

«1. *Fatta eccezione per le deroghe previste dalla presente legge,* ».

40.0.1

CIRIANI, FAZZOLARI, CALANDRINI.

Articolo 41

Dopo l'articolo ~~41~~, inserire il seguente

/x

Articolo 41-bis

(Modifiche e sospensioni alla disciplina delle prestazioni occasionali ed estensione dei voucher INPS a tutti i settori produttivi)

1. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese operanti in ogni settore produttivo, per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, non trovano applicazione le seguenti disposizioni:
 - a) comma 1, lettere b) e c);
 - b) comma 6, lettere a);
 - c) comma 14, lettere c) e d).
2. All'articolo 54-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, apportare le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 1, lettera a), le parole «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «12.000 euro».
 - b) al comma 8, alla lettera d), dopo le parole «di reddito di inclusione (REI)», inserire le seguenti: «di reddito di cittadinanza sottoscrittori di Progetti Utili alla Collettività (PUC)»;
 - c) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

«10-bis. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le disposizioni di cui al comma 10 trovano applicazione anche per le imprese operanti in settori produttivi diversi, inclusi professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, pubbliche amministrazioni, enti locali, aziende alberghiere e strutture ricettive e del turismo, onlus, nonché imprese agricole.»;
 - d) al comma 16, primo periodo, le parole «La misura minima» a «sul piano nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «La misura minima oraria del compenso è pari a 10 euro.».
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2020, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

41.0.1

AS 1766

Emendamento

Art. 41

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

1. Alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, al comma 591, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e all'INPS.».

41.0.2

A. S. n. 1766

Art. 42

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire le parole: «del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019» con le seguenti: «dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019"».

42.1

EMENDAMENTO

ART.42

MODENA, TOFFANIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art.42.bis

1. A partire dal periodo di imposta 2020 gli Indici sintetici di affidabilità fiscale sono sospesi e conseguentemente l'art 9bis del D.L. 24.4.2017 n.50 , convertito in legge del 21.06.2017, n. 96 e successive modificazioni non si applica a partire periodo di imposta 2020 sino al periodo di imposta 2025»

42.0.1

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 43

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

↳ apportate

~~(All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:)~~

~~↳ x~~

a) Al comma 1 ~~sono apportate~~ le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "dei processi produttivi delle imprese" ^{*suben*} sono ~~aggiunte~~ le seguenti: "e dei servizi degli enti del terzo settore";

b) dopo le parole "da erogare alle imprese" sono ~~aggiunte~~ le seguenti: "e agli enti del terzo settore".

↳ sicurezza

b) Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 43-bis. (Misure di prevenzione per strutture dedicate a disabilità del neurosviluppo ed autismo)

1. Nell'ambito delle disposizioni adottate per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, le strutture sanitarie residenziali che ospitano persone con disabilità del neurosviluppo ed autismo sono equiparate ai presidi sanitari relativamente all'applicazione delle misure di prevenzione, incluse le disposizioni relative alle forniture di dispositivi di protezione individuale, le precauzioni standard di biosicurezza e le prescrizioni in materia del Ministero della Salute e le disposizioni adottate in tale ambito dall'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro."

X

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari".

43.1

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 43

FARAONE, CONZATTI, COMINCINI

~~x apportare~~

All'articolo sono ~~apportate~~ le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

- dopo le parole "dei processi produttivi delle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e dei servizi degli enti del terzo settore";
- dopo le parole "da erogare alle imprese" sono aggiunte le seguenti: "e agli enti del terzo settore".

b) Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 43-bis. (Misure di prevenzione per strutture dedicate a disabilità del neurosviluppo ed autismo)

1. Nell'ambito delle disposizioni adottate per il contrasto della diffusione dell'epidemia da Covid-19, le strutture sanitarie residenziali che ospitano persone con disabilità del neurosviluppo ed autismo sono equiparate ai presidi sanitari relativamente all'applicazione delle misure di prevenzione, incluse le disposizioni relative alle forniture di dispositivi di protezione individuale, le precauzioni standard di biosicurezza e le prescrizioni in materia del Ministero della Salute e le disposizioni adottate in tale ambito dall'Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro."

Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: "*Contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari*".

43.0.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.43

NUGNES, Fattori

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

“ ART. 43– bis
(Contributi per la sicurezza nei campi Rom)

1. Allo scopo di evitare la propagazione del virus e di contenerlo lo Stato provvede entro il 30 aprile 2020 a trasferire alle Prefetture nei cui territori vi sono insediamenti di Campi rom l'importo di 50 milioni di euro da erogare per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.
2. Al fine di rafforzare la tutela dei cittadini che dimorano nei campi di cui al comma precedente, nonché per evitare la circolazione di suddetti soggetti, le stesse prefetture dovranno provvedere all'approvvigionamento di acqua, prodotti per neonati e di cibo.

2-quater. Agli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede ai sensi dell'articolo 126, comma 4.

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di tutelare la salute delle persone che vivono in campi rom, nonché di evitare la propagazione del virus attraverso soggetti che per le precarie condizioni di vita sono impossibilitate a rimanere nei propri domicili senza il supporto statale

43.0.2

Ciriani, Calandrini, De Bertoldi.

Art. 44

L'articolo 44 è ~~sostituito~~ dal seguente

Art. 44.

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che – in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nei limiti di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Le disposizioni attuative per la gestione del Fondo saranno concordate con le associazioni delle Casse professionali cui potrà essere destinata quota parte del Fondo stesso.
2. Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020.
3. E' prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID-19.
4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1.
5. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 4.
6. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati
7. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

44.1

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

Art. 44

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi, ivi inclusi i **professionisti iscritti agli ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103**, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa **1.000 milioni di euro** per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1. Una quota pari **ad almeno 300 milioni di euro** del limite di spesa di cui al comma 1 **è da destinare**, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, **al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria** di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme **finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 2.**

4 Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.300"

44.2

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 44

Sostituire l'articolo 44 con il seguente:

Art. 44

(Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa **1.000 milioni di euro** per l'anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1. Una quota pari **ad almeno 500 milioni di euro** del limite di spesa di cui al comma 1 è **da destinare**, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, **al sostegno del reddito dei collaboratori domestici e dei badanti che risultassero impiegati al 23 febbraio 2020.** **conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.300 milioni"**

44.3

A.S. 1766

LA PIETRA

Art. 44

H x e

Al comma 1 sostituire le parole « per i lavoratori dipendenti e autonomi » con « per i lavoratori dipendenti e autonomi, nonché per le imprese », ~~in seguito,~~ sostituire le parole « Fondo per il reddito da ultima istanza » con « Fondo straordinario di sostegno al comparto produttivo nazionale », conseguentemente sostituire le parole « 300 milioni » con « 50.000 milioni ». Infine, dopo le parole « di una indennità, » aggiungere « nonché di ulteriori e straordinarie misure di sostegno al reddito di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater ».

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

1-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze disciplinano, con uno o più decreti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di indennizzo, su base mensile, del mancato guadagno nei confronti delle categorie di cui al comma 1. L'ammontare della predetta indennità deve essere corrispondente alla media degli importi fatturati nei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori autonomi e per le imprese, ed alla media dei trattamenti salariali dei sei mesi precedenti l'entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori dipendenti.

1-ter. Ai fini di un migliore contingentamento delle risorse, l'indennizzo di cui al precedente comma è erogato con priorità ai lavoratori autonomi o alle imprese che abbiano registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, perdite di oltre il 50 per cento del proprio fatturato rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze disciplina, con uno o più decreti da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le modalità di sospensione delle cambiali agrarie, rate di pagamento dei mutui o finanziamenti concessi da intermediari bancari o finanziari, nonché delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020. Ai benefici di cui al presente comma sono ammessi i lavoratori autonomi e le imprese che autocertifichino, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato superiore al 25% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus."

44.4

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 44

RICHETTI

All'articolo 44,

— a sopprimere *l.s. 5/12/19* *— con l. 10/12/19*
Al comma 1, ~~sono eliminate~~ le parole "e autonomi" *e* ~~le parole "300 milioni" sono sostituite dalle~~ parole "100 milioni".

— a sopprimere
Al comma 2, ~~sono eliminate~~ le parole da "nonché" fino alla fine del comma.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata ad innalzare l'indennità percepita dai liberi professionisti titolari di partita IVA e dai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18 ai livelli di trattamento economico dei lavoratori di cui al co. 1 art. 22 del medesimo decreto-legge e di limitarne la fruizione ai soggetti con un reddito dichiarato per il 2019 inferiore o pari a 65.000 euro. Inoltre, l'emendamento ha l'obiettivo di estendere la fruizione di tale indennità ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Conseguentemente, è stato escluso ogni riferimento ai lavoratori autonomi dall'articolo 44 ed la copertura di cui al comma 1 dell'articolo 44 è stata ridotta in misura corrispondente alla copertura dell'emendamento all'articolo 27.

44.5

EMENDAMENTO

ART.44

NUGNES

all'articolo, aggiungere le seguenti modificazioni:

Al comma 1:

- x inserire

- Dopo le parole "Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi," ~~sono aggiunte~~ le seguenti " ivi inclusi i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, che"
- Dopo l'ultimo periodo ~~e aggiunti~~ il seguente "Le Casse di previdenza di diritto privato, raccordandosi con il sistema ordinistico di riferimento, integrano l'indennità, riconosciuta dallo Stato nei limiti previsti, in modo da compensare integralmente dal pagamento i contributi previdenziali ed assistenziali ad essi dovuti dai professionisti iscritti per l'anno 2020. E' prevista una indennità forfettaria straordinaria per i professionisti, iscritti in albi professionali, i cui incarichi, pubblici o privati, siano stati risolti, in via diretta o indiretta, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica COVID - 19."

H. 0.000.0000

Al comma 2, aggiungere le seguenti:

2 x Dopo il 7 x i

"2 bis. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994 n. 509 e 10 febbraio 1996 n. 103 sono autorizzati, previa adozione dei relativi atti deliberativi, ad anticipare le somme finalizzate al sostegno al reddito nella misura definita e secondo le priorità previste dai decreti di cui al comma 2.

2 ter. Gli atti deliberativi di cui al comma precedente sono inviati dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ai Ministeri vigilanti e diventano definitivi trascorsi giorni dieci dall'invio, salvo rilievi motivati ".

44.6

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 44

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, dopo le parole: “*lavoratori dipendenti e autonomi*” inserire le seguenti: “, *anche frontalieri*”.

44.7

AS 1766
Emendamento

Articolo 44

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Al comma 1, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 600 milioni e al comma 2 sostituire le parole: eventuale quota con le seguenti: quota prioritaria pari ad almeno il 30 per cento.

Conseguentemente, al comma 2 sopprimere le parole: di priorità.

Conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole: 2.000 milioni con le seguenti: 1.700 milioni.

44.8

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART. 44

GALLICCHIO, ACCOTO

Apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori:

- a) ai lavoratori iscritti al Fondo per lo spettacolo (ex Enpals) e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335, che hanno versato nell'anno 2019 almeno 20 contributi giornalieri nel medesimo Fondo;
- b) agli artigiani non iscritti alla gestione speciale dell'AGO;
- c) ai soci lavoratori di cui alla legge 3 aprile 200, n. 142, e di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.";

b) al comma 2, sostituire le parole: "dell'indennità di cui al comma 1", con le seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis".

44.9

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 44

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo Stato provvederà entro dieci giorni al saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, sia nel settore penale sia nel settore civile. Le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, le Città Metropolitane e gli altri Enti locali, devono provvedere all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, da contratti e/o da accordi stragiudiziali. Per tutti i liberi professionisti, iscritti in albi o registri, viene disposto la sospensione dei versamenti da effettuare a titolo di tasse e imposte ancora da versare per l'anno 2019 e per quelle che dovranno essere versate per l'anno 2020. Tali somme saranno versate in numero 120 rate mensili a decorrere dal 1° ottobre 2021 senza aggiunta di interessi. Cassa Depositi e Prestiti provvederà al pagamento di quanto dovuto dai medesimi Professionisti a titolo di canone di locazioni ed utenze relativi agli studi professionali per il periodo intercorrente dal 01 marzo 2020 al 31.10.2020, salvo prorogarsi della situazione emergenziale, con obbligo di restituzione da parte del Professionista beneficiario in n.60 rate con cadenza mensile a decorrere dal mese di gennaio 2021. Qualora il Professionista decidesse di non avvalersi di tale possibilità sarà comunque al medesimo garantito il credito d'imposta già previsto dal presente decreto.»

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui 126, comma 4.

44.10

AS 1766

Emendamento

Art. 44

GUIDOLIN, FLORIDIA, MATRISCIANO, CAMPAGNA, NOCERINO, ROMAGNOLI

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi da tale misura i percettori di pensione, di vecchiaia o anzianità, nonché coloro che, nell'anno fiscale 2018, abbiano dichiarato redditi superiori ad euro 50.000.»

44.11

AS 1766
Emendamento

Articolo 44

CONZATTI, NENCINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:

3-bis. Alla luce delle circostanze eccezionali dovute al perdurare dello stato di emergenza nazionale di cui alla Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, in deroga alla disciplina vigente, a tal fine anche utilizzando la riserva legale ivi prevista, gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, nell'ambito della propria autonomia e secondo le procedure decisionali interne, promuovono misure di sospensione delle contribuzioni nonché ulteriori forme di sostegno per i liberi professionisti aderenti, alla luce del ridimensionamento, della cessazione o della sospensione delle attività causati dal perdurare dell'emergenza epidemiologica Covid-19.

44.12

PETRENGA

ART 44

Aggiungere infine il seguente comma:

/ 3-bis

~~4.~~ gli Enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1984 n.509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996 n.103, in deroga a quanto previsto dall'art.24, comma 24 del decreto legge 201\2011, convertito nella legge 214/2011, potranno rispondere all'esigenza di assicurare l'equilibrio finanziario delle rispettive gestioni adottando le misure gestionali volte ad assicurare l'equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di trenta anni, purchè ogni posta attiva che deriverà dall'applicazione della detta deroga, sia destinata senza indugio e comunque entro il termine del 30 settembre 2020 all'esenzione, in favore degli iscritti, dagli obblighi contributivi per gli anni 2019 e 2020, con relativo rimborso delle somme già versate e con riconoscimento ai fini pensionistici delle annualità per le quali gli iscritti verranno esentati dal versamento dei relativi contributi e purché vengano previsti interventi di sostegno al reddito in favore degli iscritti, anche attraverso elargizione diretta di somme, fino alla totale concorrenza di tutte le poste attive derivanti dalla applicazione della predetta deroga. Ogni forma di sostegno al reddito erogata dai detti Enti e forme gestorie, non sarà soggetta a tassazione a carico dei beneficiari.”

44.13

EMENDAMENTO

ART.44

NUGNES

Dopo l'articolo ~~44~~, inserire il seguente:

“ ART. 44– bis

(Istituzione del Fondo per il reddito di base universale)

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per tutti i cittadini che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, anche non regolarmente contrattualizzato, il cui reddito nell'anno 2019 non ha superato i 25000 euro e che non sono percettori di ulteriori aiuti da parte dello Stato, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di base universale” volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

↳ di conseguenza

e, all'articolo 126, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle seguenti: " Impieghi come carburanti per la navigazione aerea **diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità** e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-sexies. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, *Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*, sono soppressi.

10-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso."

Motivazione

La finalità dell'emendamento proposto è quello di dare un sostegno economico a tutti i cittadini, creando un fondo che possa garantire un reddito minimo a tutti i cittadini.

44.0.1

2/2

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 44

PARAGONE

Dopo l'art. ~~44~~ inserire il seguente

«44 bis

(Fondo di sostegno al reddito per emergenza COVID-19)

1. Al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di sostegno al reddito.
2. Entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, a ogni cittadino italiano maggiorenne è riconosciuta un'indennità una tantum di 1000 euro e un'indennità una tantum di 500 euro per ogni figlio minorenni a carico. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3. La misura di cui al comma 2 è rinnovabile in caso del perdurare dello stato di emergenza oltre il termine indicato nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
4. L'indennità di cui al presente articolo è erogata da Poste Italiane e corrisposta a ciascun beneficiario mediante Carta di sostegno al reddito. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto a regolare le specifiche modalità di erogazione.
5. La dotazione del Fondo pari a 50 miliardi di euro è finanziata mediante ricorso ad aumento del deficit, come autorizzato dalla Commissione Europea con la sospensione del Patto di Stabilità e Crescita.»

Illustrazione

L'emendamento ha lo scopo di istituire un Fondo di sostegno al reddito che garantisca a tutti i cittadini italiani, nella situazione di emergenza sanitaria ed economica, dovuta alla diffusione del Covid-19, il riconoscimento di un'indennità aggiuntiva al fine di immettere maggiore liquidità utile per l'acquisto di beni di prima necessità ovvero evitare il blocco totale dell'economia del Paese.

44 . 0 . 2

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 44

CONZATTI, COMINCINI

↳ x misure

Dopo l'articolo è inserito il seguente

“44-bis. (Misure in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga al procedimento di approvazione di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509, per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrate, con apposita delibera consiliare corredata da nota con cui è definito il relativo impatto attuariale, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. La predetta delibera consiliare è inviata, contestualmente alla sua adozione, a fini informativi, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministero del tesoro, nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza per gli enti trasformati ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 30 giugno 1994, n. 509.
2. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996, n. 917.

Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, nel rispetto del criterio della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente.

44.0.3

A.S. 1766
Emendamento
Art. 44

NANNICINI, LAUS, MANCA, STEFANO, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo ~~44~~, inserire il seguente:

/x

"Art. 44-bis

(Sostegno al reddito dei professionisti iscritti a casse di previdenza private)

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, nel rispetto dei principi di autonomia di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e fermo restando gli equilibri finanziari e la stabilità di ciascuna gestione, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono prevedere, a sostegno del reddito dei liberi professionisti iscritti, l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali e di *welfare* ulteriori rispetto a quelle già previste per l'anno 2020. Le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. Agli oneri conseguenti all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli enti provvedono mediante utilizzo dei rendimenti netti cumulati fino a cinque anni del patrimonio delle singole gestioni, fino a un massimo del 20 per cento dei suddetti rendimenti."

44.0.4

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 44

Dopo l'articolo inserire il seguente:

“44-bis

(Misure in favore dei professionisti iscritti all'albo degli Avvocati)

1. Lo Stato e le Pubbliche Amministrazioni provvedono all'immediato saldo di tutti i crediti, già liquidati, vantati dagli avvocati per l'attività svolta a titolo di patrocinio a spese dello Stato, nei settori penale e civile.

2. Le Pubbliche Amministrazioni provvedono all'immediata liquidazione dei crediti maturati dai Professionisti nei confronti delle medesime e riconosciuti da sentenze, contratti e/o accordi stragiudiziali.

44.0.5

AS 1766

Emendamento

Art. 46

ROMANO, FLORIDIA, MATRISCIANO, GUIDOLIN, NOCERINO, CAMPAGNA,
ROMAGNOLI, AUDDINO,

Al comma 1, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.»

46.1

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 46

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: **«Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle imprese assoggettate ad una delle procedure disciplinate dal Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.»**

46.2

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 46

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWObI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-*bis*. I divieti e le restrizioni di cui al precedente comma 1 non riguardano le procedure di licenziamento collettivo concluse con accordo sindacale e con unico criterio di scelta la non opposizione al licenziamento quale parametro di cui all’articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223.”

46.3

A. S. 1766

EMENDAMENTO

Art. 46

MATRISCIANO, FLORIDIA, MAIORINO, ROMANO, GUIDOLIN, NOCERINO,
CAMPAGNA, ROMAGNOLI, AUDDINO

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Sospensione delle procedure di licenziamento»;

b) al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.»;

c) aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 alla data di entrata in vigore del presente decreto abbia proceduto al recesso del contratto dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604 può, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga di cui all'articolo 22 del presente decreto dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.».

46.4

A. S. n. 1766

Art. 46

IL RELATORE

Alla rubrica, sostituire le parole: «di impugnazione dei» con le seguenti: «relative ai».

46.5

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 46

alla rubrica aggiungere infine le seguenti parole “*collettivi e individuali per giustificato motivo*”.

Conseguentemente al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo “, *fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto*”.

E all'articolo 83 dopo il comma 20 inserire il seguente “*20-bis. I termini stragiudiziali di cui all'articolo 6 delle legge 15 luglio 1966, n. 604, sono sospesi sino alla data del 30 giugno 2020*”.

46.6

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Articolo 47

Sostituire gli articoli 47 e 48 con il seguente:

Art. 47

(Strutture per le persone con disabilità e misure compensative di sostegno anche domiciliare)

“1. Sull’intero territorio nazionale, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 e tenuto conto della difficoltà di far rispettare le regole di distanziamento sociale, nei Centri diurni a carattere semiresidenziale, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario e ad essi similari, nonché nei servizi ambulatoriali e domiciliari di riabilitazione estensiva e ad esse similari, qualunque ne sia la tipologia, per persone con disabilità, ivi comprese quelle con diagnosi dello spettro autistico di cui al DPCM 12 gennaio 2017, per minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neurosviluppo e per persone con disturbi mentali, l’attività dei medesimi è sospesa dalla data del presente decreto e fino alla data di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 o altra successiva data disposta dalle competenti autorità. In ogni caso, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, le assenze dalle attività dei centri di cui al periodo precedente, indipendentemente dal loro numero, non sono causa di dimissioni o di esclusione dalle medesime.

2. Gli Enti Locali, incluse le aziende sanitarie locali provvedono, avvalendosi anche degli enti gestori dei centri diurni in regime semiresidenziale di cui al primo comma e di concerto con essi, ad attivare interventi, servizi e prestazioni non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno, ove la tipologia delle prestazioni e l’organizzazione delle strutture stesse consentano il rispetto delle previste misure di contenimento e delle linee guida emanate dall’Istituto Superiore della Sanità.

3. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all’art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 3 comma 1 del D.L. del 23

47.1

1/3

febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività di cui al comma 1, nonché di quelle disposte con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche autorizzando gli enti gestori che propongono specifici progetti ai fini del presente articolo e con particolare riferimento a quelli assistenziali, terapeutici e riabilitativi, col personale disponibile, ove possibile, già impiegato in tali servizi, prestazioni in forme individuali domiciliari, a distanza o rese in luogo idoneo a garantire distanziamento ed utilizzo esclusivo e contingentato degli spazi nel rispetto delle direttive sanitarie, con la preferenza per gli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi sospesi. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente di concerto con gli enti gestori, tramite coprogettazioni con gli stessi enti, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

4. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi, accedono prioritariamente alle prestazioni di cui ai commi 2 e 3 le persone non autosufficienti, con disagio psichiatrico, con disabilità intellettivo relazionale, anziani ultrasessantacinquenni, persone in condizioni di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, che vivono sole, con familiari minorenni o con familiari nelle stesse condizioni precedentemente indicate, prive di adeguato sostegno familiare nelle vicinanze.

5. Devono altresì essere garantiti dalla Protezione Civile e/o delle Pubbliche Amministrazioni sanitarie, la fornitura e la consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale a beneficio del personale degli enti erogatori nonché l'esecuzione dei tamponi agli operatori ed agli utenti dei servizi e delle prestazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi sanitari, socioassistenziali e socioassistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, per effetto delle disposizioni del presente decreto o di altri provvedimenti regionali o locali, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo ovvero a riconoscere integralmente gli importi secondo quanto autorizzato oppure in base agli accordi e convenzioni sottoscritti o, in difetto, secondo la spesa dell'anno precedente. Il tutto al fine di garantire i livelli occupazionali e gli standards strutturali, organizzativi e tecnologici, nonché i necessari interventi di sanificazione e di incremento dei livelli di protezione individuale e collettiva. Fermo restante quanto corrisposto ai sensi del precedente periodo ed al fine di non penalizzare l'utenza titolare delle singole prestazioni è data facoltà alle Amministrazioni Regionali, una volta terminata la sospensione delle attività per COVID-19, di introdurre, di concerto con le Organizzazioni rappresentative degli enti erogatori, sistemi compensativi di tutto o parte delle prestazioni sospese e di flessibilità dell'organizzazione dei servizi a tal fine.

7. Oltre a quanto dovuto secondo il comma precedente, le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con un'ulteriore quota aggiuntiva, corrispondente ai servizi effettivamente prestati. Tali prestazioni possono essere rese anche nei confronti di utenti dei centri autorizzati/accreditati, ma non coperti da precedente contrattualizzazione.

8. I trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi sanitari, socioassistenziali e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la

47.1

2/3

sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità cessano anche con effetto retroattivo dal momento dell'effettivo ricevimento da parte degli enti gestori dei pagamenti di cui al comma 2. In tal caso, gli enti gestori sono tenuti, anche rivalendosi sui lavoratori che abbiano ricevuto direttamente la prestazione, a restituire o conguagliare, entro 60 giorni, le corrispondenti somme. È data facoltà agli enti gestori di richiedere i trattamenti di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga per la generalità dei propri dipendenti, o parte di essi, ove non rientranti tra le prestazioni per le quali sono stati riconosciuti i pagamenti di cui al comma 3.

9. Fermo quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25 e 39 del presente decreto e fino alla data del 30 aprile 2020, l'assenza dal posto di lavoro da parte di uno dei genitori conviventi di una persona con disabilità, avente certificazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dal riconoscimento della connotazione di gravità, non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile, a condizione che sia preventivamente comunicata e motivata l'impossibilità di accudire la persona con disabilità a seguito della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1.

10. Rientrano tra le attività compensative a sostegno della lunga permanenza a domicilio per la persona con disabilità, le uscite dal proprio domicilio e/o comune di residenza insieme ad un accompagnatore che, sulla base di idonea certificazione rilasciata da un medico del Servizio sanitario nazionale, o con esso convenzionato, attestante che tale attività sia indispensabile per la tutela dell'equilibrio psico-fisico della persona con disabilità da allegare all'autocertificazione prevista per gli spostamenti fuori domicilio, assuma nella medesima autocertificazione anche la dichiarazione di responsabilità nell'impegnarsi a porre in essere tutti i prescritti accorgimenti a tutela della propria e dell'altrui salute, in ossequio alle vigenti disposizioni in materia di contenimento del rischio di contagio di COVID-19.

47.1

3/3

As 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA, RUOTOLO

ARTICOLO 47

Al comma 1 dopo le parole “nei centri semiresidenziali” inserire le seguenti “e nei CAR ambulatoriali e domiciliari” e al secondo periodo, dopo le parole “centri diurni” inserire le seguenti “e ambulatoriali”

47.2

A. S. n. 1766

Art. 47

IL RELATORE

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e fino alla data di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020» con le seguenti: «fino al 3 aprile 2020».

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «socio-sanitari e sanitari».

47.3

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 47

1. Al comma 2, le parole "non può costituire giusta causa di recesso dal contratto di lavoro ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile," sono sostituite dalle parole "è equiparata a giornate di assenza per causa di malattia ed è giustificata per tutta la durata della sospensione delle attività dei Centri di cui al comma 1,".

47.4

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 47

Dopo l'articolo ~~47~~, inserire il seguente:

Articolo 47-bis

(Bonus per persone con disabilità)

1. Per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in concomitanza alle misure di restrizione della mobilità personale, è riconosciuta, con cadenza mensile, la corresponsione di un bonus pari ad euro 600 euro per i nuclei familiari con ISEE non superiore ad euro 35.000,00 annui, in cui è presente almeno un componente con disabilità riconosciuta in misura pari o superiore all'80%.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 2,5 miliardi per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di cui alla allegata tabella A, rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

47.0.1

1766

Art. 48

Emendamento

COMINCINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art.48

(Prestazioni individuali domiciliari)

1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, dei centri diurni e semiresidenziali per minori, per la salute mentale, per le dipendenze e per persone senza fissa dimora, servizi sanitari differibili, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, anche su proposta degli enti gestori di specifici progetti per il fine di cui al presente articolo, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni e/o di concerto con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio-sanitari e socio-assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate e tenute al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi, anche ove non direttamente resi alla persona, per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti, secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione a fronte della presentazione della documentazione relativa allo svolgimento dei servizi e subordinatamente alla verifica. Sarà inoltre

corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione di una ulteriore quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, a cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.

3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione, in tutto o in parte, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria e secondaria, o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, appalto o concessione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei servizi di cui al comma 1.”

48.1

Art. 48

MANCA

Il comma 1 soprintende le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle scuole di ogni ordine e grado, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali sul territorio o nei centri diurni per minori, anziani e per persone con disabilità, laddove disposta a seguito di ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione."

b) ~~E~~ Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole ed attività di cui al comma 1. *Lx*

48.2

AS 1766

CALANDRINI

V. sostituire
+ x con il

11

Articolo 48

✓ Il comma 1 è ~~sostituito~~ dal seguente: «1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, al fine di evitare il regresso degli utenti degli interventi socio sanitari, socio educativi e socio assistenziali, sino ad ora acquisiti, prestazioni in forme individuali domiciliari, adottando per ogni intervento misure atte a prevenire il contagio o, in subordine e solo ove non sia possibile rendere la prestazione in forma domiciliare, a distanza purchè queste siano rese in conformità con quanto previsto all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o resi nel rispetto delle direttive sanitarie, preferibilmente, negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, sentite le associazioni delle persone con disabilità e delle famiglie e comunque nel rispetto dell'articolo 4, comma 3 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.»

48.3

A.S. 1766
Emendamento
Art. 48

PARRINI, IORI, BOLDRINI, NANNICINI, MANCA, STEFANO, FERRARI

All'art. ~~48~~ sono apportate le seguenti modificazioni:

□ x Inrete
— x apperture

- a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole “e scolastici” e dopo le parole “legislativo 13 aprile 2017, n. 65” inserire le seguenti: “e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado”;
- b) al comma 2 sostituire il terzo e il quarto periodo con i seguenti: “Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota volta a coprire i costi fissi e generali dei servizi sospesi che, sommata alla precedente, darà luogo in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità non superiore all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La seconda quota sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, da parte dei gestori dei servizi, di tutto il personale precedentemente impiegato nello svolgimento delle attività sospese nonché del mantenimento in efficienza, tramite il personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività.”;
- c) sostituire il comma 3 con il seguente: “3. A seguito dei pagamenti di cui al comma 2, è fatta comunque salva la possibilità per i gestori di usufruire, in relazione alle ore non lavorate, dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, e dei servizi educativi per gli alunni con disabilità nelle scuole di ogni ordine e grado o di servizi sociosanitari e socioassistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.”.

48.4

AS 1766

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 48

Al comma 1, sostituire le parole «di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,» con le parole «di ogni ordine e grado».

48.5

EMENDAMENTO
ART. 48
RIZZOTTI,

Al comma 1, dopo le parole “per persone con disabilità”, aggiungere le seguenti:
“, per persone con dipendenza patologica o con patologie psichiatriche”

Motivazione

I servizi diurni ed ambulatoriali per persone con dipendenza o con problemi psichiatrici in molti territori sono sospesi per le stesse motivazioni dei servizi diurni per disabili o anziani, eppure attesa la particolarità di tali strutture, e la necessità di garantire comunque, seppure negli oggettivi limiti del momento, la continuità assistenziale, gli enti gestori stanno proseguendo l'attività esattamente con le modalità previste dall'art.48, attraverso la domiciliarità o a distanza, ovvero, nel rispetto delle direttive sanitarie, anche nelle stesse strutture. Per tali motivi, ed al fine di evitare il fallimento di tali servizi, si rende necessario, oltre che equo, consentire anche a tali tipologie l'accesso ai benefici di cui all'art.48.

48.6

EMENDAMENTO

ART.48

MODENA, GASPARRI, RIZZOTTI

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità" aggiungere le seguenti: " , per persone con dipendenza patologica o con patologie psichiatriche".

48.7

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 48

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: *“Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite coprogettazioni con gli enti gestori, impiegando gli operatori necessari ad affrontare l'emergenza e predisponendo un fondo ad hoc destinato a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. Al fine di supportare adeguatamente gli enti gestori che ne avessero necessità e per evitare di creare ulteriori disuguaglianze e disomogeneità di trattamento dei cittadini, le Regioni adottano strumenti di orientamento ed accompagnamento. In assenza o in alternativa dei sopraddetti servizi, qualora ne ricorrano le condizioni, l'assistenza agli anziani e alle persone con disabilità è assicurata in ambito familiare. A coloro che svolgono attività di caregiver a favore di familiari disabili o anziani non autosufficienti è erogato un bonus tramite il libretto famiglia, di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, per un massimo di 1.000 euro mensili e con il riconoscimento dei contributi figurativi, se lavoratori dipendenti, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.”.*

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

“1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro con delega alla famiglia, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del bonus di cui al comma 1.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, quantificati in 5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

48.8

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 48

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo il comma 1, ~~è inserito~~ il seguente:

1-x misli re

“1-bis. Per tutta la durata della sospensione dei servizi educativi di cui al precedente comma 1, i gestori dei servizi per minori sono tenuti ad assicurare la disponibilità del proprio personale per prestazioni anche di tipo domiciliare, nel caso di situazioni improvvise ed urgenti legate alla pandemia da COVID-19, al fine di assicurare la protezione e la tutela dei minori.”

48.9

A.S. 1766
Emendamento
Art. 48

IORI, VERDUCCI, MANCA, STEFANO, FERRARI, FERRAZZI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: *li* *il x i*
"3-bis. I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, beneficiano, fino al 31 luglio 2020, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 47,130 milioni di euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio 2020, per la somma complessiva di 235,65 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, a valere sulle risorse stanziare per il buono per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

48.10

A.S. 1766
DE POLI

ART. 48

✓ X

All'articolo 48 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

~~" articolo 48, comma 3 bis~~

I soggetti pubblici e privati, tra cui le scuole paritarie comunali o private, che svolgono in via continuativa i servizi educativi e scolastici di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 beneficiano, a copertura del mancato versamento delle rette da parte dei fruitori determinato dalla sospensione del servizio, di un contributo forfettario mensile pari a euro 120 per ogni bambino con età da zero a tre anni e pari a euro 45 per ogni bambino di età superiore. Le rette eventualmente incassate sono restituite ai fruitori, limitatamente alla quota relativa al periodo di sospensione del servizio.

48.11

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 48

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Art. 48-bis

(Ulteriori misure a sostegno delle persone con disabilità e dei caregiver familiari)

1. I piani terapeutici che includono la fornitura di ausili e protesi per l'incontinenza, stomie, laringectomizzati e per la prevenzione e trattamento delle lesioni cutanee e altri prodotti correlati a qualsivoglia ospedalizzazione a domicilio in scadenza dal 5 marzo al 30 aprile sono prorogati per tre ulteriori mesi. Le regioni adottano procedure accelerate ai fini delle prime autorizzazioni dei nuovi piani terapeutici.
2. La consegna della fornitura periodica dei prodotti di cui al comma precedente viene effettuata presso il domicilio del paziente con modalità aderenti alla prevenzione del contagio. Le regioni sono autorizzate a prevedere accordi quadro con uno o più fornitori.
3. Le commissioni di accertamento delle minorazioni civili e dell'handicap sono autorizzate ad effettuare la sola valutazione sugli atti in tutti i casi la documentazione disponibile o da richiedersi all'interessato sia sufficiente alla corretta anamnesi, diagnosi e definizione dello status, e a rilasciare i relativi verbali.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289, non rilevano le assenze derivanti dalla sospensione della frequenza scolastica o a centri derivante dall'emergenza COVID-19.
5. Al fine di prevenire il rischio isolamento delle persone con disabilità e dei loro familiari nella fase di emergenza COVID-19, il Fondo per la non autosufficienza di cui all'art. 1, comma 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'annualità in corso è aumentato di 150 milioni, per rafforzare l'assistenza alle persone con disabilità e il supporto ai loro caregiver familiari, attraverso l'assistenza domiciliare diretta, l'assistenza autogestita in modalità indiretta, sia mediante trasferimenti monetari sostitutivi di servizi, anche ad integrazione di contributi economici già attivati, sia per il supporto ai caregiver familiari, anche con una indennità una tantum. Nei progetti già in essere di cui all'articolo 4 comma 1 lettera b) del decreto ministeriale 26 settembre 2016, è autorizzata anche l'assistenza a distanza di emergenza. Con apposito decreto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al tempestivo riparto fra le regioni della somma integrativa definita dal presente comma applicando i medesimi criteri dell'ultima ripartizione dello stesso Fondo adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019.
6. Le Regioni attivano tempestivamente una ricognizione sistematica delle eventuali condizioni e necessità sanitarie e assistenziali di persone anziane o con disabilità che vivono sole, di persone con disabilità che vivono con un caregiver familiare o con un assistente personale e avviano eventuali

48.0.1 1/2

azioni di supporto o di sostegno anche in forma diretta indiretta attivando i servizi sanitari e sociali, anche di pronto intervento sociale e di assistenza domiciliare. Attivano altresì verifiche su particolari esigenze sorte presso strutture residenziali che ospitano persone con disabilità o non autosufficienti, predisponendo eventuali adeguate soluzioni di ospitalità alternativa per profilassi o cura e ogni altro intervento utile. Per le finalità di cui al presente comma sono destinati alle regioni 100 milioni di euro per l'anno 2020 da ripartire con i medesimi criteri e modalità di cui al comma precedente.

7. Ai fini della fornitura di dispositivi di protezione individuale e la somministrazione di tamponi diagnostici a scopo preventivo le strutture residenziali per disabili e persone non autosufficienti sono equiparate ai presidi ospedalieri.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno 2020, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio 2020, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.”.

48.0.2

2/2

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 48

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

“Articolo 48-bis.

(Istituzione del Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19)

1. Al fine di garantire misure di sostegno all'assistenza domiciliare per le persone che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, siano bisognose di attività quotidiane di cura ovvero in condizioni di fragilità che ne consiglino l'isolamento, o ancora impossibilitati per ragioni contingenti e serie a provvedere al recupero di farmaci o al rifornimento di generi di prima necessità, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, un Fondo denominato “Fondo per il sostegno all'assistenza domiciliare per l'emergenza da COVID-19”, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.

2. L'attività di assistenza domiciliare si svolge su base volontaria con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno, al sostegno alle relazioni, al benessere psico-fisico, alla protezione del proprio nucleo familiare, della persona assistita, in coordinamento con le autorità competenti e in rapporto con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di sviluppare reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali e ridurre il possibile isolamento sociale delle persone in stato di bisogno in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione della misura di sostegno di cui al comma 1.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.700 milioni"

48.0.2

AS 1766

EMENDAMENTO

ART. 48

CONZATTI, NENCINI

Dopo l'articolo 48, è inserito il seguente:

«Art. 48 bis

(Prestazioni di lavoro accessorio per servizi di lavoro domestico e assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità)

1. Per l'anno 2020, le famiglie residenti su tutto il territorio nazionale possono usufruire di prestazioni di lavoro accessorio riguardanti piccoli lavori domestici, servizi di assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità.
2. Per prestazioni di lavoro accessorio, ai sensi del comma 1, si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati. Fermo restando il limite complessivo di 10.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 3.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma.
3. I compensi percepiti dal lavoratore secondo le modalità di cui al presente articolo sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
4. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, le famiglie acquistano attraverso modalità telematiche ovvero presso le rivendite autorizzate uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio il cui valore nominale è fissato in 10 euro.
5. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso dal concessionario di cui al comma 7, successivamente all'accreditamento dei buoni da parte del beneficiario della prestazione di lavoro accessorio. Il compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio.
6. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, il concessionario provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni, effettuando altresì il versamento per suo conto dei contributi previdenziali all'INPS, alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in misura pari al 13 per cento del valore nominale del buono, e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura pari al 7 per cento del valore nominale del buono. La percentuale relativa al versamento dei contributi previdenziali può essere

48.0.3

1/2

rideterminata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione degli incrementi delle aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata dell'INPS.

7. I concessionari del servizio sono individuati nell'INPS e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003.»

48.0.3

AS 1766

Emendamento

Art. 48

NOCERINO, FLORIDIA, AUDDINO, CAMPAGNA, GUIDOLIN, MATRISCIANO,
ROMANO, ROMAGNOLI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 48-bis

(Contributo per l'acquisto di servizi di assistenza personale domiciliare).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è riconosciuto un contributo pari a 300 euro mensili ai soggetti che abbiano alle proprie dipendenze mediante contratto di lavoro subordinato o siano utilizzatori mediante contratto di somministrazione di lavoro di un soggetto addetto all'assistenza personale domiciliare di una persona con disabilità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della medesima legge.

2. Le modalità operative per accedere al contributo di cui al comma 1 sono stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerge il superamento delle risorse di cui al comma 3, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni per l'anno 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo.».

48.0.4

AS 1766
EMENDAMENTO

ART. 48

LANIECE, STEGER, DURNWALDER, BRESSA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

<<Art. 48-*bis*.

(Strutture residenziali per minori)

1. Le strutture residenziali per minori garantiscono l'assistenza continuativa ai minori inseriti, compresi, adottando le dovute cautele, i minori interessati dall'epidemia COVID-19, adeguando o fornendo spazi idonei e individuando il personale dedicato a fronteggiare la situazione. Detto servizio è da considerarsi essenziale al fine di fronteggiare l'emergenza. A tal fine, gli enti competenti sono autorizzati a modificare i contratti con i soggetti gestori delle strutture, anche in deroga all'articolo 106 del d.lgs. 50/2016, al fine di riconoscere la copertura delle necessarie spese aggiuntive. Le disposizioni di cui a precedenti periodi, nell'interesse superiore del minore, devono essere applicate anche per inserimenti di minori in condizioni di emergenza interessati dal COVID-19".

48.0.5

AS 1766
EMENDAMENTO

DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

Dopo l'articolo ~~48~~, aggiungere il seguente:

Articolo 48-bis

(Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19)

1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il " Fondo contributo straordinario affitto per l'emergenza Covid-19".

2. Tale Fondo è alimentato attraverso il fondo per il sostegno all'affitto di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e con le risorse destinate per l'anno 2020 al fondo morosità incolpevole di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.3. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e dell'interno, sono definiti:

a) le modalità per la presentazione delle domande in via telematica individuando il soggetto al quale inviarle;

b) la documentazione necessaria per attestare la riduzione del reddito avvenuta a seguito delle disposizioni emanate per fronteggiare il Covid-19 da inviare per via telematica prevedendo comunque l'invio dell'autocertificazione del proprietario attestante l'avvenuta morosità nel pagamento del canone di locazione nonché l'iban del proprietario stesso per l'erogazione diretta del contributo affitto. Il proprietario deve altresì dichiarare il suo impegno a seguito del contributo ricevuto a non procedere nel ricorso al giudice per l'eventuale convalida di sfratto per morosità. L'erogazione del contributo avviene entro venti giorni dalla presentazione della richiesta da parte del conduttore il contratto di locazione.

4. Dalla data di erogazione dei contributi di cui al Fondo recato dal comma 1 del presente articolo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvia un sistema di monitoraggio dei contributi erogati. Qualora risultasse dal monitoraggio che le risorse di cui al Fondo previsto dal comma 1 stiano per esaurirsi, il Ministro dell'economia e delle finanze individua ulteriori risorse per integrare il Fondo stesso al fine di potere erogare tutti i contributi richiesti ai sensi del presente articolo.

5. Qualora a seguito dell'erogazione del contributo sia accertato che questo è avvenuto sulla base di dichiarazioni mendaci, fatta salva l'azione penale, il soggetto erogante il contributo emette una sanzione amministrativa nei confronti del conduttore e del locatore beneficiari del contributo pari a dieci volte il contributo erogato.

48.0.6

AS 1766

Emendamento

Art. 48

CAMPAGNA, FLORIDIA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art 48-bis

(Provvedimenti in favore delle persone senza fissa dimora).

1. Al fine d'incrementare le misure di contenimento del contagio da Covid19, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità che riguarda le persone senza fissa dimora, le pubbliche amministrazioni:

a) forniscono, anche tramite accordi con le associazioni di categoria delle strutture ricettive, posti letto per dare ricovero alle persone senza fissa dimora;

b) individuano, anche in collaborazione con la Croce Rossa Italiana, spazi per l'allestimento di campi, da attrezzare con tende e mense da campo per l'assistenza delle persone senza fissa dimora.

2. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. »

48.0.7

A.S.1766

De Bertoldi, Ciriani, Calandrini,.

Art. 48

Dopo l'articolo ~~48~~ aggiunto il seguente:

— x —

Art.48-bis

(Disposizioni in favore degli enti privati di previdenza obbligatoria)

1. Gli enti privati di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 possono prevedere, anche in deroga all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 509/1994 per le diverse gestioni obbligatorie da loro amministrare, con apposita delibera consiliare corredata da una nota che specifichi il relativo impatto attuariale da inviare ai ministeri competenti per la dovuta informativa, iniziative specifiche di assistenza ai propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria territorialmente competente ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto della emergenza epidemiologica. Le indennità di natura assistenziale erogate ai sensi del presente articolo non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1996 n. 917.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo gli enti possono provvedere anche mediante utilizzo di ulteriori somme fino al 5% dei rendimenti medi annui rilevati nel bilancio consuntivo del quinquennio precedente, fermo restando il rispetto del requisito della riserva legale di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c, del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 509 e salva la verifica di sostenibilità attuariale prevista dalla normativa vigente.

48.0.8

A.S. 1766

Emendamento

Articolo 48

Conzatti, Parente

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“48-bis. (*Fondo per il terzo settore*)

1. È istituito un fondo con dotazione iniziale di 500 milioni di euro dedicato agli enti e alle imprese del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106 per promuovere azioni di assistenza e cura, inserite nel sistema socio-sanitario regionale, abilitando l'uso di soluzioni digitali e tecnologiche. Il fondo è finalizzato ad erogazioni agli stessi enti per il finanziamento di progetti capaci per il miglioramento dei servizi e la qualità della vita domiciliare delle persone nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro 15 giorni dalla conversione definitiva in legge del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per le erogazioni agli enti di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in 500 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”

48.0.9

AS 1766

EMENDAMENTO

Articolo 48

LOREFICE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 48-bis

(Disposizioni generali per gli aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite il sistema bancario, gli enti creditizi o altri enti finanziari).

1. Le misure di cui al Titolo III del presente decreto si applicano nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 come da Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01) del 20 marzo 2020.
2. Al fine di garantire l'accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza in considerazione dell'emergenza epidemiologica in corso, le banche, gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e gli altri soggetti abilitati alla concessione di credito (gli enti creditizi o altri enti finanziari) assicurano il trasferimento ai beneficiari finali dei vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d'interesse inferiori, in conformità alle raccomandazioni contenute nella Comunicazione di cui al comma 1."

48.0.10

Emendamento

Art.48

Battistoni

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

“Art. 48-bis

(Proroga permessi di soggiorno per lavoro stagionale)

1. La validità dei permessi di soggiorno per lavoro stagionale rilasciati ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni ed in scadenza tra il 23 febbraio ed il 31 maggio 2020 è prorogata fino al 31 dicembre 2020.”

48.0.11

A.S. 1766

Emendamento

Art. 49

STEFANO, MANCA, FERRARI, D'ALFONSO

All'articolo 49, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) *sostituire le parole: <<9 mesi>> con le seguenti: << un anno>>;*
- 2) *alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499»;*
- 3) *alla lettera f) dopo le parole «la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale,» aggiungere le seguenti: «ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti»;*
- 4) *sostituire la lettera g) con la seguente: << g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.>>;*
- 5) *dopo la lettera m) aggiungere la seguente: "m-bis) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lettera d) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione."*

b) Dopo il comma 7 inserire il seguente: «7-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

49.1

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 49

RICHETTI

All'articolo 49, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "si applicano le seguenti misure" con le parole "hanno accesso al fondo tutte le imprese con meno di 500 dipendenti e si applicano le seguenti misure":

b) Al comma 1, lettera c) sostituire le parole "80" con "90" e le parole "1.500.000" con le parole "2.500.000".

c) ✓ Il comma 10 è sostituito dai seguenti:

✓ sostituire

— con i

10

— x comma 10. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, si provvede, quanto a un miliardo di euro a valere sulle risorse di cui al successivo comma 10-bis e per la restante parte ai sensi dell'articolo 126.

— x comma 10-bis Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 sono sospese a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2020. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche che avrebbero maturato i diritti previsti dal suddetto articolo 14 nel corso del periodo di sospensione, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico a partire dal 1 gennaio 2021.

Relazione illustrativa

La proposta emendativa è finalizzata ad estendere l'accesso al fondo di garanzia oggi riservato alle PMI anche alle imprese con meno di 500 dipendenti, aumentando la percentuale di garanzia diretta dall'80% al 90% e il relativo importo da 1.500.000 a 2.500.000. La copertura fino a 1 miliardo di euro è assicurata mediante sospensione fino al 31 dicembre 2020 delle disposizioni su quota 100.

49.2

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 49

^{1x}
All'articolo ~~49~~ ^{apportare} sono ~~apportare~~ le seguenti modifiche:

Articolo 1,

- 1a*
- a) Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente “a bis): in deroga alle disposizioni di cui all’art. 2 comma 100 della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia è concessa anche alle imprese che occupano più di 250 persone e meno di 499”;
 - b) ~~Al~~ Alla lettera b dopo “5 milioni di euro” aggiungere “per le imprese di cui alla lettera a bis) 10 milioni di euro”;
 - c) ~~Al~~ Alla lettera c) sostituire “all’80%” con “al 90%”;
 - d) Al comma 7, sostituire “1.500 milioni di euro” con “3.000 milioni di euro”

Conseguentemente, agli oneri previsti pari a 1500 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tal fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la decorrenza del trattamento pensionistico secondo i requisiti per il pensionamento anticipato di cui agli articoli 14 e successivi del decreto legge 28 gennaio 2019, come convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (cosiddetta “quota 100”) è fissata al primo gennaio dell’anno successivo a quello di maturazione dei requisiti.

BONINO

49.3

EMENDAMENTO

ART. 49

ACCOTO, GALLICCHIO

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1:

- 1) alla lettera b), aggiungere alla fine il seguente periodo: "Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499";
- 2) alla lettera c), eliminare le parole "per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro";
- 3) alla lettera f) aggiungere dopo le parole: "la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale," le seguenti "ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti";
- 4) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "g) la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione. La garanzia è concessa anche a favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni e integrazioni. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;";
- 5) alla lettera k) sono apportate le seguenti modifiche:
 - i. sostituire le parole "nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno" con le seguenti: "nuovi finanziamenti fino a 60 mesi",
 - ii. sostituire le parole "3 mila euro" con le seguenti: "25 mila euro",
 - iii. sopprimere la seguente parola "assoggettati";
 - iv. sopprimere le parole da "come da dichiarazione" fino a "DPR 445/2000";
- 6) la lettera l) è sostituita dalla seguente: "l) le Regioni, i Comuni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa. Le sezioni possono anche essere destinate in via esclusiva alla copertura degli interessi e degli altri oneri connessi alla concessione dei finanziamenti garantiti da Fondo a carico delle imprese;".

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti commi:

"1-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole "31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

1-ter. La garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.”.

49.4

AS 1766
Emendamento

Articolo 49

CONZATTI, NENCINI

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all'80 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento».

b) sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014».

49.5

AS 1766
Emendamento
Art. 49

GRIMANI, CONZATTI, COMINCINI

→ s. apposite

Al comma 1 ~~sono apportate~~ le seguenti modifiche:

1. Alla lettera c) le parole “per singola impresa”, ovunque ricorrono, sono soppresse;
2. Alla lettera k), al termine del primo periodo è aggiunto il seguente “Le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono incrementare tale importo di ulteriori 10.000 Euro sulla base di parametri oggettivi”;
3. Alla lettera l), dopo le parole “enti di riferimento” sono inserite le seguenti “ivi compresi gli enti e le società di cui lo Stato, le Regioni e le Province Autonome si avvalgono per la gestione di fondi pubblici”;

4. Dopo il comma 9 ~~è aggiunto~~ il seguente:

→ s. inserire

□ x

9-bis. In attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera b) del Decreto interministeriale del 6 marzo 2017 “Nuove modalità di valutazione delle imprese ai fini dell’accesso al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e articolazione delle misure di garanzia”, con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della controgaranzia del Fondo di cui all’art.2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sulle garanzie rilasciate a valere su Fondi pubblici di garanzia nel rispetto dei limiti massimi consentiti dalla disciplina dell’Unione Europea.”

49.6

De Bertoldi

Art. 49

apportate

Substituire
— x con le

All'articolo 49 sono ~~apportate~~ le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alla lettera c) ~~(le parole: "1.500.000", sono sostituite dalle~~ seguenti: "2.500.000";
- b) alla lettera g) aggiungere infine il seguente periodo: " ,ad esclusione delle Start-up e Piccole e medie imprese innovative che risultano essere danneggiate dall'emergenza Covid 19 riportando una perdita di fatturato o di blocco delle attività commerciali".

49.7

AS 1766

AS 1766

EMENDAMENTO

ERRANI, DE PETRIS, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 49

All'articolo 49 apportare le seguenti modificazioni

1) al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: «il 10 per cento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro».

2) **Al comma 7, sostituire le parole:** " 1.500 milioni di euro per l'anno 2020." **con le seguenti:** "2.000 milioni di euro per l'anno 2020."

3) **dopo il comma 7, inserire il seguente:** «7-bis. Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma precedente, una quota pari al 10 per cento, è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui al comma 54, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

4) **dopo il comma 8, aggiungere il seguente:**

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti."

↳ Conseguentemente,

è, all'articolo 126, dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:

"10-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto il programma *Joint Strike Fighter* (F-35) è integralmente definanziato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10-ter. Ai medesimi fini di cui al comma 10-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020.

10-quater. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o

l'applicazione di un'aliquota ridotta, alla voce 2, le parole "Impieghi come carburanti per la navigazione aerea diversa dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici" sono sostituite dalle seguenti: " Impieghi come carburanti per la navigazione aerea **diversa dai voli domestici per i quali sono a disposizione per le medesime destinazioni tratte ferroviarie ad alta velocità** e dall'aviazione privata da diporto e per i voli didattici". Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'ambiente, tutela del territorio e del mare, con proprio decreto disciplina l'attuazione della disposizione di cui al comma 1.

10-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta, sopprimere la voce 3 (Impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, con esclusione delle imbarcazioni private da diporto, e impieghi come carburanti per la navigazione nelle acque interne, limitatamente al trasporto delle merci, e per il dragaggio di vie navigabili e porti) con l'esclusione degli impieghi per la pesca.

10-sexies. Gli articoli da 20 a 23 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, *Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra*, sono soppressi.

10-septies. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua è soppresso."

49.8

2/2

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 49 (Fondo centrale di garanzia PMI)

PARAGONE

Al comma 1, lettera *d*), sostituire le parole da: «il 10 per cento», fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il 30 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 200.000 euro, al 20 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia inferiore a 500.000 euro, al 10 per cento dell'importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, nel caso in cui tale importo sia superiore a 500.000 euro».

Illustrazione

Pur essendo intervenuto il legislatore con un rafforzamento della moratoria attraverso le disposizioni di cui al successivo art. 56 del decreto, permane il rischio che le imprese che ne facciano ricorso vedano modificato il proprio *rating*, posto che, come rilevato nella relazione illustrativa: «la moratoria [...] non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria, salvo che non sussistano elementi oggettivi nuovi che inducano gli intermediari a rivedere il giudizio sulla qualità creditizia del debitore»

La possibilità di rinegoziare il debito in misura significativa rimarrebbe lo strumento più adeguato ad attenuare eventuali difficoltà di liquidità.

La misura del 10 per cento proposta appare insufficiente, se applicata indipendentemente dal volume di debito residuo. La proposta di modifica è volta, dunque, a rendere più efficace il dispositivo, soprattutto per micro e piccole imprese.

49.9

Emendamento

Articolo 49

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

✓ Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

V al comma 1,
Tot

" d-bis) devono, altresì, essere ammessi alla garanzia del fondo le operazioni di apertura di credito sul conto corrente ovvero portafoglio finanziario nella misura del 20% della linea di credito attualmente esistente a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge. Inoltre, per le aziende che alla predetta data non avessero con l'istituto di credito alcuna linea di credito è disposta in via automatica un credito pari al 5% del fatturato con un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 100.000. La percentuale di copertura è pari all'80% per interventi di garanzia diretta. Tali interventi possono essere concessi anche in deroga alle normative bancarie vigenti.";

49.10

AS 1766
Emendamento

Articolo 49

CONZATTI, COMINCINI, NENCINI, FARAONE

Al comma 1 lettera e) aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Per i soggetti di cui all'articolo 61, comma 2, nonché per le PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per le start-up innovative di cui alla Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, e per le attività commerciali di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari, ammissibili alla garanzia del Fondo, la percentuale di copertura è pari al 100 per cento in garanzia diretta».

49.11

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

PARAGONE

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatto salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»

Illustrazione

L'emendamento è diretto a chiarire l'ambito di applicazione della lettera g) dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legge, al fine di rendere esplicita la previsione dell'onere di presentazione, da parte dell'intermediario finanziario, all'atto dell'accesso al fondo, del solo modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia, riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019.

Viene pertanto escluso tutto quanto altro previsto dalla disciplina a regime, che la presente norma intende temporaneamente derogare, in ragione della esigenza di garantire un tempestivo accesso alla garanzia del Fondo Centrale, accorciando i tempi di istruttoria e potendo contemporaneamente tener conto delle difficoltà economiche contingenti connesse all'epidemia in corso.

49.12

AS 1766

Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 49

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) fatte salve le esclusioni già previste all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 marzo 2017, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo è sufficiente esclusivamente la presentazione del modulo di valutazione economico-finanziario di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019, sulla base del quale è determinata la probabilità di inadempimento delle imprese. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.»

49.13

Atto Senato 1766
Emendamento
Articolo 49

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Stipulato,

La ^VApportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 lettera g) sopprimere le parole "Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" o "inadempienze probabili" ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014."
- b) al comma 1 lettera k) sopprimere le parole: "18 mesi" e sostituire con "fino ad un massimo di 72 mesi";
- c) al comma 1, lettera k), sopprimere le parole "la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000";
- d) al comma 1, lettera k), dopo la parola: "gratuitamente" sono aggiunte le seguenti: "e con una valutazione esclusivamente in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente";

Conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis All'onere derivante dal comma 1, lettere g) e k) dell'articolo 49, valutato in 600 milioni di euro, si provvedere mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

49.14

AS 1766

EMENDAMENTO

ART. 49

È il nuovo articolo,

ACCOTO

Valenza 1,

Apportare le seguenti modifiche:

pa

a) *alla lettera g), sostituire il secondo periodo con il seguente: "Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" prima del 22 febbraio 2020 ai sensi della disciplina bancaria. Nel caso in cui le imprese presentino esposizioni classificate come "inadempienze probabili" o che rientrino nella nozione di "impresa in difficoltà", ovvero classificate a 'sofferenza' dopo il 22 febbraio 2020, ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è stabilito che, a pena di inefficacia della garanzia del Fondo concessa ai sensi del presente articolo, le relative esposizioni potranno essere cedute a soggetti diversi da banche o intermediari finanziari solo successivamente al 31 dicembre 2021;"*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la garanzia può essere estesa anche alle concessioni di credito in favore delle persone fisiche che hanno fatto richiesta di finanziamento al fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 prima del 22 febbraio 2020. La garanzia è richiesta attraverso la fondazione o l'associazione di riferimento e copre le perdite riferite alla sospensione del pagamento delle rate fino al 31 dicembre 2020. Tutti i finanziamenti erogati dal fondo di prevenzione di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 prima del 22 febbraio 2020 possono essere sospesi fino al 31 dicembre 2020 per ragioni riferite all'epidemia Covid 19. "*

49.15

A.S. 1766

EMENDAMENTO

ART.49

NUGNES

✓ Sostituire le parole " 3 mila " con le seguenti "30 mila".

✓ (il comma: 1, lettera K),
→ 3

49.16

A. S. n. 1766

Art. 49

IL RELATORE

alle articoli, aggiungere le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, lettera k), sopprimere la parola: «assoggettati».
- b) Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «alle imprese».

49.17

AS 1766

EMENDAMENTO

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Art. 49

Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

"m-bis) le società cui sia riconosciuto il credito d'imposta per investimenti secondo l'articolo 17 della legge 14 novembre 2016, n. 220, possono accedere al Fondo di garanzia per la cedibilità del credito secondo quanto disposto dall'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, riconoscendo al cedente ogni responsabilità correlata con il credito riconosciuto."

49.18

AS 1766
Emendamento

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER, LANIECE

Articolo 49

Al comma 1, dopo la lettera *m*), aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«*m-bis*) per le operazioni previste dall'art. 6, comma 2, lett. d) del decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 157 del 7 luglio 2017, di durata fino a 18 mesi meno un giorno, la percentuale di copertura del Fondo è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, in caso di garanzia diretta, o dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia per gli interventi di riassicurazione.»

49.19

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 49

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Per PMI si intende qualsiasi entità, a prescindere della forma giuridica rivestita, che svolga attività economica, comprese le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono regolarmente un'attività economica, secondo la definizione fornita dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.».

49.20

Emendamento AS 1766

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

PARAGONE

Dopo il comma 5 ¹¹è inserire il seguente:

«5-*bis*). I limiti relativi alle operazioni finanziarie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera *d*), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, solo elevati, rispettivamente, a 40.000,00 euro per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a 50.000,00 euro qualora la richiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato».

Illustrazione

In analogia con la disposizione di cui al comma 4, che eleva l'importo massimo delle operazioni di microcredito, si propone, attraverso l'emendato in esame, di elevare i limiti previsti per le cosiddette "operazioni finanziarie di importo ridotto", oggi rispettivamente pari a 25.000 e 35.000 euro. Il fine è quello di favorire l'accesso al Fondo centrale, con modalità semplificate, per operazioni che interessano il mondo della micro e piccola impresa.

49.21

A.S. 1766

Emendamento

Art. 49

FENU, LANNUTTI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. Gli operatori di finanza mutualistica e solidale iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono erogare credito alle microimprese, così come individuate dalla raccomandazione della Commissione europea n. 361 del 6 maggio 2003, recepita dal Ministero dello sviluppo economico con il decreto del 18 aprile 2005. Al fine di ridurre la concentrazione del rischio, i finanziamenti complessivamente concessi dagli operatori di finanza mutualistica e solidale alla medesima microimpresa non possono essere superiori al 10 per cento del proprio patrimonio netto complessivo. Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni."

49.22

Emendamento

Articolo 49

BERNINI, MALAN, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MOLES, RIZZOTTI, RONZULLI, VITALI, PICCHETTO FRATIN, DAMIANI, FERRO, FANTETTI, SACCONI, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GASPARRI, GHEDINI, GIRO, MASINI, MESSINA ALFREDO, MINUTO, MODENA, PAGANO, PAPTATHEU, PAROLI, PEROSINO, QUAGLIARIELLO, ROMANI, ROSSI, SCHIFANI, SCIASCIA, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN

Al comma 7 le parole:

“1.500 milioni”

sono sostituite dalle parole:

“3.000” milioni”

conseguentemente, all'articolo 126, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

“3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 47, comma 7 si provvede per un importo pari a 1.500 milioni per l'anno 2020 mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come «Reddito di cittadinanza» di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevino un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle

risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.”.

49.23

AS 1766

EMENDAMENTO

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO

ARTICOLO 49

All'articolo 49 (~~Fondo centrale di garanzia PMI~~), *appontarsi a seguenti modificazioni*

a) Al comma 7, sostituire le parole: " 1.500 milioni di euro per l'anno 2020." con le seguenti: "2.000 milioni di euro per l'anno 2020."

b) dopo il comma 8, aggiungere il seguente: x

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, in quanto compatibili, si applicano anche ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, anche senza dipendenti."

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.500 milioni"

49.24

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 49

(Fondo centrale di garanzia PMI)

PARAGONE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis) Nell'ambito delle risorse assegnate di cui al comma 7, una quota pari al 10 per cento, è destinata a sostenere processi di rafforzamento dei Confidi di cui al comma 54, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, così come disciplinati dai successivi provvedimenti attuativi».

Illustrazione

Pur uscendo notevolmente rafforzate dalle disposizioni di cui al presente articolo, perimetrazione e regolamentazione del Fondo non consentono di coprire le esigenze di tutto il mondo produttivo. In questa fase vi è però la necessità di raggiungere la più vasta platea possibile di imprese. L'esperienza condotta con l'utilizzo delle risorse di cui alla legge di stabilità del 2014 ha dimostrato che vi sono spazi che il Fondo centrale di garanzia non riesce a colmare e verso i quali i Confidi, grazie a competenze e prossimità, riescono invece ad individuare prodotti e strumenti adeguati allo scopo. Ci si riferisce in particolare al mondo della micro e della piccola impresa, che più degli altri comparti patisce una costante diminuzione di credito bancario e che verosimilmente rischia di vedere ora accentuarsi ulteriormente questa dinamica. Tutto ciò considerato, la proposta emendativa intende potenziare lo strumento dei Confidi.

49.25

EMENDAMENTO

Art. 49

MOLES, PAGANO, BERUTTI

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle imprese definite ad alta intensità di manodopera;"

49.26

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 49

PARAGONE

Dopo l'art. ~~49~~ inserire il seguente:

Art. 49 bis

(Istituzione del Fondo di solidarietà per l'accesso al credito delle micro e piccole imprese attraverso donazioni)

1. Al fine di sostenere e garantire l'accesso al credito e garantire lo sviluppo delle imprese e la tutela del Made in Italy all'estero, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, è istituito presso Unioncamere il Fondo di solidarietà e sostegno ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione.
2. La dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 è costituita dalle donazioni di qualsiasi soggetto pubblico o privato.
3. Il Fondo viene utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio per l'erogazione di contributi a fondo perduto alle imprese di cui al successivo comma 5, finalizzati ad abbattere i tassi di interesse e i costi delle garanzie.
4. Entro 30 giorni dalla data di istituzione del Fondo, l'Unioncamere adotta un apposito regolamento per il suo funzionamento, per la gestione della dotazione finanziaria dello stesso e per gli strumenti atti alla sua operatività, che viene approvato dal Ministero dello Sviluppo economico.
5. Tali risorse sono destinate ai progetti e alle iniziative presentate da soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con un numero di dipendenti inferiore o uguale a cinque e che abbiano dichiarato ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso.
6. Unioncamere, in qualità di soggetto attuatore, presenta annualmente una relazione al Ministero dello Sviluppo Economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizza iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del fondo.»

49.0.1

Illustrazione

Tale emendamento nasce con lo scopo di creare uno strumento finanziario a supporto delle micro e piccole imprese che producono beni e servizi Made in Italy. L'obiettivo è quello di istituire un fondo di solidarietà, utilizzato da Unioncamere tramite le Camere di Commercio, utile all'erogazione di contributi a fondo perduto, attraverso l'abbattimento dei tassi di interesse ed i costi delle garanzie.

Il governo nel D.L. n°18 del 17 Marzo 2020 ha ampliato il raggio del Fondo Centrale di Garanzia PMI e questa è sicuramente una cosa positiva, al di là dell'emergenza COVID-19. Nel decreto, però, sembrerebbero mancare alcune norme fondamentali utili allo snellimento delle procedure di accesso.

Le attuali procedure richiedono, infatti, tempi molto lunghi: mediamente 1-2 mesi da parte del soggetto garante e altrettanti da parte della banca. Infatti, il tempo medio di accesso al credito è di 4 mesi, ma è possibile immaginare che in questa situazione i tempi potranno essere ancora più lunghi. Quindi, se anche in pochissimi giorni si attivasse il meccanismo previsto dal decreto, l'entrata in circolo della liquidità slitterebbe, probabilmente, a luglio.

La proposta emendativa, se approvata, istituirebbe un fondo con decreto del Ministro dello sviluppo presso Unioncamere per il sostegno all'accesso al credito agli esercenti attività di impresa, arte e professione.

In particolare, la provvista economica che dà sostanza al fondo, sarebbe garantita attraverso le donazioni, ad esempio di aziende che operano nel commercio elettronico (e-commerce) che potrebbero alimentare il fondo di solidarietà attraverso donazioni in termini di quota percentuale sulle transazioni degli acquisti online, cresciuti ulteriormente in maniera esponenziale in queste settimane a causa dell'emergenza sanitaria.

Tale strumento finanziario avrebbe molteplici effetti, da un lato alleggerirebbe i costi di accesso al credito per le imprese, rendendo immediatamente disponibili, grazie all'autonomia e all'altissima specializzazione di Unioncamere, le risorse economiche, dall'altro snellirebbe le procedure di erogazione dei prestiti, dando inoltre un beneficio fiscale ai soggetti donanti che aderiscono e sposano l'iniziativa, senza dimenticarne il valore etico e "comunicativo".

Ci sono alcuni aspetti di "moral suasion" che potrebbero spingere in molti ad aderire.

I beneficiari del fondo sono coloro che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso e con un numero di dipendenti inferiore o uguale a cinque.

Unioncamere, inoltre, in qualità di soggetto attuatore, dovrà presentare annualmente una relazione al Ministero dello Sviluppo Economico circa l'andamento ed i risultati del Fondo e, a valere su una quota parte delle risorse, realizzare iniziative promozionali e di marketing finalizzate alla pubblicizzazione e alla valorizzazione delle attività realizzate, allo scopo di incrementare le adesioni all'iniziativa, la raccolta e la dotazione finanziaria del Fondo.

49.0.1

AS 1766

EMENDAMENTO

ARTICOLO 49

DE PETRIS, ERRANI, LAFORGIA, GRASSO, NUGNES, RUOTOLO, BUCCARELLA

Dopo l'articolo ~~49~~, aggiungere il seguente:

Articolo 49-bis

(Garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività)

1. Viene istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze un "Fondo di garanzia per i canoni d'affitto dovuti dalle imprese e dai lavoratori autonomi per l'esercizio delle loro attività", a cui sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Per la durata di 9 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è concessa una garanzia a titolo gratuito sui pagamenti dei canoni:
 - a. relativi ai contratti di affitto dovuti dai soggetti esercenti attività d'impresa relativi ad immobili rientranti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/10 D/2 e D/8, purché questi ultimi siano destinati alla vendita al dettaglio, alla prestazione di servizi e/o alla somministrazione di alimenti e bevande;
 - b. relativi ai canoni d'affitto di aziende;
 - c. dovuti dai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed iscritti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103,
 - d. relativi agli immobili strumentali allo svolgimento dell'attività imprenditoriale delle strutture turistico-ricettive (alberghiere ed all'aria aperta) e degli impianti termali o dell'importo pagato dal gestore delle predette strutture ed impianti a titolo di corrispettivo per l'affitto d'azienda.
3. L'importo massimo garantito per singola impresa o lavoratore autonomo è pari a un milione di euro.
4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si definiscono le disposizioni attuative del presente articolo.

conseguentemente, all'articolo 126, comma 4, sostituire le parole "2.000 milioni" con le seguenti "1.500 milioni"

49.0.2

AS 1766

Emendamento

SALVINI, ROMEO, CALDEROLI, CENTINAIO, STEFANI, BORGONZONI, CANDIANI, SIRI, ARRIGONI, TOSATO, FAGGI, MONTANI, SAPONARA, ALESSANDRINI, AUGUSSORI, BAGNAI, BARBARO, BERGESIO, BORGHESI, Simone BOSSI, BRIZIARELLI, BRUZZONE, CAMPARI, CANDURA, CANTÙ, CASOLATI, CORTI, DE VECCHIS, FERRERO, FREGOLENT, FUSCO, GRASSI, IWOBI, LUCIDI, LUNESU, MARIN, MARTI, NISINI, OSTELLARI, PAZZAGLINI, Emanuele PELLEGRINI, PEPE, PERGREFFI, PIANASSO, PILLON, PIROVANO, Pietro PISANI, PITTONI, PIZZOL, PUCCIARELLI, RIPAMONTI, RIVOLTA, RUFA, SAVIANE, SBRANA, URRARO, VALLARDI, VESCOVI, ZULIANI

Art. 49

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 49- bis)

(Modifiche in materia di compensazione e versamenti diretti)

1. All'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: " fino a 700.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: " fino a 1 milione di euro".
2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1,8 miliardi per il 2021, 547 milioni per il 2022 e 417 milioni per il 2023 si provvede:
 - a) quanto a 1,5 miliardi per il 2021, 547 milioni per il 2022 e 417 milioni per il 2023, mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della misura nota come "reddito di cittadinanza" di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, rimaste inutilizzate a seguito di monitoraggio e che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Qualora, a seguito del suddetto monitoraggio sui risparmi di spesa derivanti dal minor numero dei nuclei familiari richiedenti e dei nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, entro il 30 giugno di ciascun anno, non si rilevi un ammontare di risorse pari alle previsioni, sono adottati appositi provvedimenti normativi entro il 31 luglio di ciascun anno, nei limiti delle risorse del suddetto Fondo, come rideterminate dalla presente disposizione, che costituiscono il relativo limite di spesa, al fine di provvedere alla rimodulazione della platea dei beneficiari e dell'importo del beneficio economico.
 - b) quanto a 300 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2009, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

49.0.3

AS 1766

QUAGLIARIELLO, BERUTTI, ROMANI

Articolo 49

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernenti la disciplina dei piani di risparmio a lungo termine, nonché disposizioni per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese in mercati regolamentati).

1. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al comma 88, dopo le parole "e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n.103," sono aggiunte le parole: "e le imprese di assicurazione, limitatamente alle gestioni separate di cui al Regolamento ISVAP n. 38 del 3 giugno 2011".».

49.0.4

CIRIANI, CALANDRINI

Articolo 49

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Articolo 49-bis

(Modifica operatività della Sezione speciale PMI creditrici della PA e del settore edile)

1. All'articolo 1 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge il 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-bis le parole «inadempienze probabili (UTP)» sono sostituite dalle parole «default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento UE n. 575/2013 e del Regolamento delegato (UE) n. 171/2018 secondo quanto contenuto nel 27.mo aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche” della Banca d'Italia”, incluse le ‘sofferenze’, come risultanti dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “scaduti” o “sconfinamenti”»;

b) al comma 6-bis le parole «entro la data dell'11 febbraio 2019» sono sostituite dalle parole «entro la data del 1 marzo 2020».

49.0.5

Emendamento

Art. 49

MALLEGNI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 49-bis (Disposizioni finalizzate al rilancio economico e finanziario del Paese)

1. Al fine di garantire e sostenere la ripresa economica e far fronte allo stato di grave turbamento causato dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare emissioni di titoli di Stato, fino all'importo massimo di 1.000 miliardi di euro, incentivando l'investimento da parte dei risparmiatori delle somme giacenti sui conti correnti, con una tassazione superiore all'1,5 per cento per la durata di 3 anni, rinnovabili di ulteriori 3.»

49.0.6

ACCOTO

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

"b-bis) al comma 502-bis sono aggiunte infine le seguenti parole: "I cittadini residenti nel territorio della Repubblica, attestano, tramite dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica, n 445 del 2000:

- la consistenza del patrimonio mobiliare inferiore a 100.000 euro al 31 dicembre 2018 ovvero l'ammontare del reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche inferiore a 35.000 euro nell'anno 2018, al netto di eventuali prestazioni di previdenza complementare erogate sotto forma di rendita;
- che dal 1° gennaio 2007 non hanno avuto, nelle banche in liquidazione emittente gli strumenti finanziari oggetto della istanza di indennizzo o loro controllate, incarichi negli organi di amministrazione, di controllo e vigilanza, di gestione del rischio e revisione interna previsti dall'art. 1, comma 505, della legge n. 145/2018, nonché di non essere parente o affine di primo e di secondo grado di tali soggetti esclusi;
- di non essere controparte qualificata né cliente professionale previsti dall'art. 1, comma 495, della legge n. 145/2018.

La Commissione, a seguito della delibera con la quale riconosce l'indennizzo, procede al pagamento in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma e non è responsabile per erronei pagamenti dovuti a errori e/o omissioni imputabili ad altri soggetti.

Successivamente, i dati dichiarati dal beneficiario ex artt. 46 e seguenti del DPR 445 del 28 dicembre 2000 unitamente a quelli relativi all'importo pagato vengono trasmessi all'Agenzia delle entrate per i relativi controlli finalizzati all'eventuale recupero di competenza per le somme non dovute.

Per i risparmiatori che non possono accedere alla procedura di cui al presente comma, a seguito della verifica dell'Agenzia delle entrate, per il superamento delle condizioni di patrimonio mobiliare o reddito complessivo del risparmiatore ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la Commissione tecnica assegna un termine per consentire di assolvere le formalità previste dal comma 501."

50.1

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 50

(Modifiche alla disciplina FIR)

PARAGONE

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) Dopo il comma 497 aggiungere il seguente: “ 497-bis) Le somme di cui ai commi 496 e 497 saranno erogate entro giorni 30 dal completamento dell’esame formale della domanda, per l’acconto, ed entro giorni 30 dalla predisposizione del piano di riparto, per il saldo. I controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate o altri Organi su reddito, patrimonio, valore dei titoli, oneri fiscali assolti, successioni *mortis causa*, dichiarati dall’azionista e/o dall’obbligazionista nella domanda al FIR, saranno effettuati successivamente all’esame formale della domanda e successivamente alla predisposizione del piano di riparto ed al pagamento dell’indennizzo”.»

50.2

EMENDAMENTO AS 1766

Art. 50
(Modifiche alla disciplina FIR)

PARAGONE

Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

« b-bis) Al comma 502-bis aggiungere infine le seguenti parole: “i cittadini italiani residenti nel territorio della Repubblica allegano alla domanda di indennizzo una dichiarazione sulla consistenza del patrimonio mobiliare ovvero sull’ammontare del reddito resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell’articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La Commissione procede all’esame delle domande di indennizzo in base ai soli dati comunicati ai sensi del presente comma.”»

50.3